

4.1 Lo *Ius Proprium* e gli Statuti comunali dei secoli XIV-XVI

Gli Statuti comunali, per un lungo periodo che va dal basso medioevo all'età moderna sono stati la principale fonte del diritto locale.

Lo studio del passato nelle valli non può trascurare questi testi fondamentali, che possiamo anzi considerare il punto di partenza su cui basarsi anche per tentare la comprensione dei periodi successivi, il “terreno solido” su cui appoggiare la ricerca. A parte le rarissime eccezioni di qualche isolata pergamena, gli Statuti sono anche di gran lunga i testi organici più antichi reperibili negli archivi storici comunali. Le Comunità erano conscie dell'estrema importanza di questi strumenti legislativi e apposite norme ne dettavano la conservazione in robusti armadi dotati di doppia serratura. Proprio questa coscienza collettiva dell'importanza del supporto materiale su cui era fissato il corpo di leggi comunitarie ne ha probabilmente determinato la conservazione e ci ha tramandato integri volumi del XV secolo, periodo in cui è raro trovare documentazione scritta sopravvissuta a seicento anni di guerre, epidemie, incendi, devastazioni, incuria e furti. Gli Statuti sono anche un ponte che ci permette di gettare uno sguardo su tempi molto più antichi, di cui restano pochissime tracce documentali. Sono infatti la formalizzazione scritta di un precedente diritto consuetudinario e hanno quindi radici nei secoli precedenti.

La legge 142/1990 ha imposto a ogni comune l'adozione di uno Statuto. Quella odierna, però, non è che una lontana parodia del passato e lo stato, nonostante le periodiche promesse di decentramento, ha di fatto diminuito progressivamente ogni autonomia economica e decisionale di comuni ed enti locali.

Ben diversa la situazione nei secoli di fine medioevo, in cui la Comunità era il fulcro della vita associativa e il luogo in cui si prendevano decisioni e si gestiva l'ampio capitale condiviso rappresentato dai beni comuni.

È necessario, tuttavia, non cadere in facili generalizzazioni. Si trattava di tempi precari e turbolenti e tra la “teoria” che emerge dagli Statuti e la pratica della vita quotidiana potevano esserci grandi differenze: spesso il corpo giuridico che un popolo riesce a darsi liberamente esprime più una tensione verso una situazione ideale che la realtà oggettiva. Ed è altrettanto vero che sullo sfondo delle normative statutarie si intravede, inquietante e minacciosa, la figura del “Signore del luogo” che gettava la sua ombra sulla reale capacità di autogestione dei piccoli comuni, oltre a sottrarre risorse con multe e tasse varie.

Resta però il fatto che, per un lungo periodo, i comuni sono stati centri decisionali importanti, dotati di un buon livello di autonomia e “orgogliosi” delle loro prerogative. Anche da una prima sommaria lettura degli Statuti traspare un senso di fierezza e di dignità che in seguito, mi pare, sia andato smarrito. L'azione “normalizzatrice” dei Savoia, la centralizzazione, la crescente burocrazia hanno, nei secoli successivi, prima ridotto e poi soffocato questo spirito di autogestione dei comuni, cancellando di fatto ogni traccia dello *ius proprium*, fonte del diritto locale.

Gli Statuti ci permettono di gettare uno sguardo su quel periodo di grande vitalità economica, artistica e culturale e ci fanno scoprire aspetti inaspettati, a volte retaggio di epoche lontane, a volte, al contrario, molto avanzati ed attuali.

Nell'area della ricerca ho analizzato gli Statuti di Valgrana, Monterosso e Pradleves, e Demonte, concentrando l'attenzione soprattutto su quelli di Valgrana, di cui ho tentato

la traduzione dal latino medioevale. Riporto nei prossimi paragrafi una parte di questo studio sui *Capitula sive statuta oppidi Valgranae*, focalizzando l'interesse sulle norme relative ad agricoltura e allevamento¹.

Lo studio comparato degli ordinamenti statutari di diversi paesi ci permette di capire come ci fosse una base comune e come certe norme si ripetano quasi identiche, ma ci consente anche di vedere le particolarità e le differenze che rispecchiavano, sul piano legislativo, le specificità locali, le caratteristiche agricole del territorio, le diverse esigenze di commercio, le varie specializzazioni nei lavori artigianali.

La diffusione degli Statuti nei comuni delle valli segue ed è parallela al medesimo fenomeno diffuso anche in pianura, che parte dai centri di maggiore importanza. Fra gli Statuti più antichi in Piemonte si ricordano, ad esempio, quelli di Alessandria del 1179 (Albera, 2011, pag. 243). Il Corpus Statutorum Comunis Cunei è datato 1380, ma elaborato a partire dal 1259.

Anche se pare logico ed evidente che la diffusione di questi strumenti normativi propri delle singole comunità avvenga a partire da modelli urbani (Cavallera, 2005) mi sembra che non sia corretto sostenere che si tratti di semplici "copiature" o trasposizioni di testi già esistenti. L'analisi dettagliata degli Statuti di Valgrana e il confronto con quelli di Monterosso e Pradleves e di Demonte dimostra anzi grandi differenze e un forte adattamento delle normative generali alle caratteristiche peculiari del territorio. Resta invariato il modello, formato da raccolte di articoli ordinati secondo tematiche, e certi principi giuridici di base (come l'orientamento agnaticio nella successione ereditaria), ma vi sono notevoli differenze non solo su questioni di carattere locale e pratico, ma anche su temi di ordine più generale.

In particolare, si notano somiglianze negli articoli e nella terminologia usata a Valgrana con gli Statuti di Verzuolo del 1423, di Melle del 1479 (compresi nel Marchesato di Saluzzo) e di Beinette del 1358. Anche negli ordinamenti di Vernante e Limone, che pure appartengono alla Contea di Tenda, si trovano norme simili e un analogo impianto statutario. Gli Statuti di Monterosso e Pradleves sono più brevi e tardivi rispetto a quelli del comune confinante e presentano notevoli differenze, dovute anche alle diverse caratteristiche del territorio.

Il medesimo impianto si ritrova, invece, negli Statuti della Val Maira superiore del 1396² strutturati in 238 articoli riuniti in 13 raccolte di cui la seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima³, ottava, nona e decima col medesimo titolo della corrispondente *Collatio* di Valgrana. Anche molti articoli delle singole raccolte hanno uguale titolo negli Statuti delle due valli e contenuto simile.

È evidente, quindi, un impianto e una base legislativa comune, risalente a tempi ancora antecedenti: gli Statuti concessi in val Maira a fine 1300 si basano sugli accordi stipulati nel 1264 tra il Marchese di Saluzzo, Tommaso, e i rappresentanti delle varie comunità

¹ Si rimanda alla sezione Statuti degli allegati digitali per un'analisi più completa dei Capitula di Valgrana. Una terza versione di carattere divulgativo fa parte del volume Valgrana, un archivio e un paese, di prossima pubblicazione.

² Gli Statuti della Val Maira superiore (1396-1441 a cura di Giuseppe Gullino, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2008

³ La settima raccolta negli Statuti della val Maira è intitolata "De pascuis communibus" mentre a Valgrana non ha titolo, ma tratta dello stesso argomento

dell'alta val Maira, accordi che a loro volta rappresentano una conferma di quanto già ottenuto in tempi ancora precedenti.

Si può quindi affermare che gli Statuti analizzati, benché datati nel XV secolo, abbiano radici sicuramente più antiche, che attraversano i due secoli precedenti.

Gli Statuti rappresentano anche il frutto di una mediazione fra i diversi poteri, in particolare fra quello signorile e quello comunale, fra i “Signori del Luogo”, (nel caso di Valgrana i Saluzzo, ramo collaterale della famiglia dei marchesi di Saluzzo) e le importanti famiglie locali. La concessione e la conferma di privilegi o di spazi di autonomia era un modo, da parte del potere feudale, di ricevere appoggio nelle controversie, di accattivarsi simpatie e, in altre parole, di gestire il potere.

D'altra parte, per i piccoli paesi era fondamentale poter contare su norme scritte per garantirsi uno spazio di autonomia al riparo dalle prepotenze e dall'arbitrio dei potenti. La formalizzazione scritta del diritto è stata una conquista importante e la “concessione” da parte dei “Signori del Luogo” degli Statuti un passaggio verso una gestione partecipata del potere e verso un progressivo superamento del retaggio feudale.

La parola “concessione” non deve trarre in inganno: non indica, infatti, un regalo gratuito frutto della bontà d'animo del signore, ma è segno di un cambiamento nella mentalità popolare, di una presa di posizione che ha costretto il potere feudale a venire a patti. È il germe di un'autocoscienza dei propri diritti che porterà nei secoli a quello che chiamiamo “democrazia”.

Il fatto che in molti comuni del Marchesato e delle valli siano stati concessi Statuti in un arco temporale breve fa pensare a un fenomeno di dimensioni non solo locali, alla voglia di autonomia delle diverse comunità e anche al consueto e rapido “contagio delle idee”, allo spirito di emulazione che ha portato in pochi anni molti comuni a dotarsi di questo strumento legislativo.

Leggere gli Statuti ci permette anche di addentrarci in una lingua ufficiale, il latino, che stava progressivamente inglobando parole, desinenze, articoli, preposizioni e costruzioni grammaticali dell'italiano, dell'occitano e del piemontese. Ci restituisce anche termini ora desueti o scomparsi, soprattutto nel settore dei lavori agricoli e artigianali, delle misure e del commercio. Per questo, in particolare negli allegati, riporto sovente frasi originali e sottolineo anche le incertezze interpretative non facilmente risolvibili.

Ogni traduzione è un rischio e “tradurre” significa sempre un po' “tradire”, perché è quasi sempre impossibile rendere con una sola parola l'esatto concetto espresso da un termine di un'altra lingua. Spesso è necessario usare un'intera frase per avvicinarsi all'idea espressa nell'originale da un unico sostantivo. A questo si aggiunga il fatto che si tratta di un latino tardo medioevale, molto lontano da quello classico, con abbondanti contaminazioni dialettali e ricco di termini tecnici che non si trovano sui normali dizionari e possono avere valenza locale. La mia è quindi una “proposta” di traduzione, fatta con l'unico scopo di rendere accessibile un testo altrimenti confinato in Archivio e destinato solo agli specialisti del settore. Nel tradurre ho cercato di cogliere lo spirito, l'intenzione e il senso delle norme, piuttosto che la correttezza formale e la fedeltà letterale.

Mi sono servito in questo lavoro del Glossario del Du Cange, di vari testi disponibili in diverse biblioteche e devo ringraziare la disponibilità, la cortesia e la competenza dei professori Arturo Rosso e Giuseppe Durbano e dello storico Diego Deidda.

Le brevi citazioni in latino hanno anche lo scopo di mettere in luce le parole piemontesi e occitane mescolate al latino ufficiale e che hanno una loro bellezza e godibilità. Sono anche il segno della “genuinità” degli Statuti e del loro radicamento nel luogo in cui sono nati.

Chi li ha scritti aveva abbastanza cultura da usare il latino, ma era anche abbastanza esperto di agricoltura, allevamento e commercio da avere conoscenza diretta dei termini tecnici e dei problemi. In altre parole, era uno del posto e aveva radici contadine.

La lettura sistematica degli Statuti quattrocenteschi ci dimostra come l'economia del tempo fosse basata sulla coltivazione e sull'autoproduzione di derrate agricole e di prodotti zootecnici. Per questo, gli articoli degli Statuti che trattano questioni relative ad agricoltura e allevamento sono moltissimi e la loro lettura è di grande interesse per capire sia la situazione nel secolo XV che l'evoluzione successiva.

Il commercio, l'artigianato e ogni altro settore della vita quotidiana erano strettamente legati al comparto che ancor oggi definiamo primario (e che allora lo era davvero, in un senso quasi totalizzante che oggi faticiamo a capire). Leggere i 358 articoli ci permette di capire quanto fossero centrali agricoltura e allevamento e come, anche nelle norme apparentemente più lontane da questioni agrarie, fosse importante questa centralità. Articoli che parlano di festività, di viabilità, di diritto di famiglia, di lavori artigianali, di commercio, di furti, di ordine pubblico sono così fortemente connessi con questioni più specificamente agrarie da risultare un insieme inscindibile. Dimostrare tramite i testi d'archivio questa “pregnanza” e centralità dell'agricoltura è uno dei fili conduttori di questo lavoro di ricerca.

Nel capitolo seguente si prendono in esame i Capitula di Valgrana, cercando di sottolineare alcuni aspetti significativi in un compendio forzatamente ridotto. Negli allegati digitali sono disponibili altre versioni più complete.

4.2 *Capitula sive statuta oppidi Valgranae*

Nell'Archivio storico di Valgrana sono conservati gli antichi Statuti risalenti al 1415-31 intitolati “*Capitula sive statuta oppidi Valgranae*”. Si tratta di un prezioso volume rilegato in carta pecora e oggetto di recente restauro che contiene le due copie degli Statuti, parzialmente diverse fra loro.

Nel 2004 la Società per gli Studi Storici della Provincia di Cuneo ed il comune di Valgrana hanno stampato la trascrizione del testo, a cura di Pier Paolo Giorsetti⁴. Non si tratta quindi di una traduzione, ma di un'attenta trascrizione del testo originale, riproposto tale quale, ad uso degli studiosi del settore, con un'interessante parte introduttiva. A tutt'oggi manca una traduzione anche parziale che renda il documento usufruibile per tutti.

Gli Statuti sono divisi in dodici Raccolte ognuna con un numero variabile di articoli (da 9 a 88). In latino il termine è scritto *Collatio*, *Colatio* o *Colacio*, cosa che ci fa capire, fin dal titolo che ci troviamo davanti a una lingua in fase di trasformazione.

⁴ Gli Statuti del Comune di Valgrana (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, e Comune di Valgrana, Cuneo 2004. Le notizie storiche sono tratte dall'introduzione al libro, oltre che da altri testi citati, in particolare di P. Camilla, A.M.Riberi, etc.

Ogni *Collatio* dovrebbe trattare di un argomento specifico, anche se spesso si trovano norme del tutto estranee al tema generale o riprese da altre raccolte. Di certo, gli Statuti sono nati in tempi successivi (la prima data che appare è il 1415, quella ufficiale è il 1431, l'approvazione di Costanzo Saluzzo signore di Valgrana è del 1476) ed erano strutturati come un corpo di leggi in possibile evoluzione, non come un insieme normativo intoccabile e cristallizzato, fissato una volta per tutte. Questo spiega quindi una certa "confusione" nelle varie Raccolte, le inevitabili ripetizioni e i successivi aggiustamenti. L'articolo 3 della Decima Raccolta obbliga il castellano⁵ a far eleggere "*capitulatores capitulorum Valgrane* con l'incarico di "fare, correggere, emendare e rinnovare, se sarà necessario, tutti i Capitoli di Valgrana".

La norma dimostra che, salvo alcune eccezioni espressamente indicate, gli Statuti non sono considerati un insieme di leggi intoccabili, ma un repertorio di regole da adattare, rinnovare e adeguare alle diverse esigenze.

Ogni articolo è introdotto da un numero romano e dal titolo ed è costituito da un testo in genere breve, in cui si parla dell'obbligo o del divieto e della relativa ammenda per i trasgressori. Il corpo dell'articolo inizia quasi sempre con la formula: "*Item statutum est quod*", (inoltre è stabilito che...). La parte centrale spiega il divieto o l'imposizione mentre quella finale riguarda la sanzione ed è spesso introdotta dall'espressione "*si contrafecerit solvat bampnum*" che indica la multa per i contravventori, seguita dall'ammontare in soldi o lire e dalla specificazione "*pro qualibet vice*", per ogni volta.

4.2.1 Breve inquadramento storico

Le prime fonti storiche relative a Valgrana risalgono alla seconda metà del XII secolo. La Valle Grana faceva parte della diocesi di Torino, mentre la chiesa di S. Maria della Valle dipendeva dal monastero francese di S. Teofredo di Vélay vicino a Le Puy. Il Marchese di Saluzzo Manfredo I teneva in feudo "la curtis de Valle Grana" nel 1175.

Dopo la parentesi angioina si assiste al ritorno dei Saluzzo, dalla metà del secolo XIV. Da fine 1300, Valgrana sarà feudo di Eustachio, fratello di Federico II, marchese di Saluzzo. Alla morte di Eustachio i quattro figli sono ancora minorenni e rappresentati dalla madre, Eliana. A quel periodo (1407) risale la sentenza arbitrale che obbliga la Comunità di Valgrana a pagare "*in perpetuum pro censu annuali*" 65 franchi ai feudatari, che mantengono anche i diritti sui mulini, forni, gabella e pedaggio. Questa stessa transazione pone fine alla lite fra gli "*homines Valgranae*" e Eliana, vedova di Eustachio e sancisce la possibilità per il comune di farsi propri Statuti, sull'esempio di quelli ottenuti dai droneresi. Nella divisione fra i quattro figli di Eustachio, avvenuta nel 1437, Valgrana è assegnata a Costanzo che promette fedeltà ai Savoia.

Per capire la Valgrana del XV secolo è anche importante ricordare che i rapporti di ricchezza fra le valli e la pianura non erano quelli attuali. Come si è detto nel capitolo 2.7 le importanti risorse pascolive, l'allevamento e il commercio avevano permesso agli abitanti della montagna di accumulare ingenti capitali, spesso investiti lontano dal luogo di residenza. Proprio una famiglia di Valgrana, i Miglia, risulta in quegli anni fra gli imprenditori attivi nei grandi lavori di scavo dei canali irrigui e nella conseguente privatizzazione e valorizzazione delle terre dell'altopiano cuneese.

⁵ Colacio decima, articolo 3: De capitulatoribus elligendis

Gli Statuti di Valgrana sono costituiti da ben 358 articoli divisi in 12 raccolte. Costituiscono un insieme di norme molto corposo, di dimensioni maggiori rispetto ad analoghi compendi legislativi di altri comuni.

La prima e la settima raccolta non hanno titolo, la seconda parla del consiglio, la terza racchiude le norme penali, la quarta riguarda i campari e i danni alle colture, la quinta i mugnai, la sesta contiene norme urbanistiche e di viabilità, l'ottava parla di pesi e misure, la nona di tasse e tributi, la decima degli ufficiali del comune, artigiani e commercianti, l'undicesima di notai e periti. Nell'ultima ci sono "altre norme straordinarie".

Mentre negli allegati ho seguito l'ordine delle diverse raccolte, in questa sintesi ho messo insieme le tematiche comuni.

4.2.2 Prima raccolta

Il primo lungo capitolo degli Statuti, di ben 88 articoli riguarda temi di carattere generale: i rapporti fra i Signori del luogo e la Comunità, le prerogative del "castellano" (che non era il signore feudale, ma un suo delegato con funzioni di magistrato), quella dei chiavari⁶ e dei consiglieri, il diritto civile, di famiglia e successorio. Quest'ultimo punto è di grande interesse per capire le dinamiche ereditarie e i passaggi di proprietà che determinano le dimensioni e le caratteristiche dei fondi agricoli.

Gli Statuti iniziano con un'introduzione religiosa e con un articolo che obbliga il castellano a giurare sul Vangelo "tenuto nelle mani dei sindaci" di difendere chiese e case religiose, vedove, orfani e pellegrini di passaggio.

Nel giuramento, il castellano si impegna anche a "difendere ogni persona di Valgrana e della valle e ivi abitante ...e osservare ogni costituzione e franchigia e libertà antica e nuova e presente con ogni forza...⁷".

Questo impegno solenne avvalorato dal giuramento, e gli articoli che seguono, sono indicativi del grado di autonomia e di forza del consiglio della Comunità anche nei confronti del "signore del luogo". Il castellano è infatti il rappresentante del nobile nel territorio comunale con funzioni di magistrato, ma gli Statuti ne prescrivono doveri e compiti nei confronti della Comunità e ne limitano ogni arbitrio, ridimensionando indirettamente, quindi, lo stesso potere signorile. Il verbo che accompagna più frequentemente il sostantivo "castellano" è "*teneatur*" (sia tenuto) che esprime un obbligo.

Gli "*homines Valgrane*" e l'importanza della "buona fama"

Sullo stesso tono anche l'articolo 73 che stabilisce che il castellano e il chiavaro non possano obbligare gli "*homines Valgrane*" a fare alcuna *roida* (prestazione lavorativa gratuita e obbligata) né in favore del signore del luogo né per se stessi, senza l'ordine del Consiglio.⁸ I servitori del castellano (*famuli castellani*) non possono, sotto pena di licenziamento, percuotere alcun cittadino di Valgrana per nessuna ragione, a meno che questi non abbia commesso un crimine e faccia resistenza.⁹

⁶ Il clavarius era un ufficiale comunale responsabile dell'erario e dell'archivio ed esattore delle multe

⁷ Quest'ultima parte è presente nella copia C

⁸ Collatio prima, articolo 73: Quod castellanus, clavarius vel alius rector non precipiat hominibus Valgrane roydas

⁹ Collatio prima, articolo 78: Quod famuli castellani non percutiant aliquem de Valgrana

Gli articoli 5 e seguenti dettano tempi precisi per liti e cause di diversa importanza e sanciscono la possibilità per chi sia accusato di qualcosa di avvalorare la propria deposizione con giuramento, a cui si dovrà prestar fede (*et credatur*, e sia creduto). Già dalle prime norme si vedono alcune caratteristiche tipiche di molti Statuti dell'epoca. Il forte senso di territorialità, sottolineato dall'espressione frequente "*homines Valgrane*", a volte distinti dagli "*habitatores*" (domiciliati ma non nati in paese) e contrapposti agli estranei e forestieri e l'obbligo statutario di credere alle persone "di buona fama". La buona reputazione era condizione sufficiente ad avvalorare la parola del cittadino, che non era messa in discussione, soprattutto se accompagnata dal giuramento (*sacramentum*). L'articolo 48 prevedeva anche che, a causa degli incendi che avevano bruciato molti documenti conservati presso notai, l'affermazione giurata potesse sostituire l'atto scritto andato smarrito o distrutto, ma solo "*inter persone Valgrane*", mentre con i forestieri era necessario osservare le normali formalità (*pro extraneis vero servetur iuris forma*).

Abitanti "*ad locum, focum et cathenam*"

"Estranei" o forestieri erano considerati coloro che non avevano residenza abituale nel comune e l'articolo 71 ingiungeva espressamente di considerarli tali: "*sint extraney et pro extraneis reputentur*". Gli stranieri non potevano far valere i Capitoli degli Statuti in loro favore (*nec eis prosint capitulla Valgrane*). Questo ci fa capire che gli Statuti erano considerati un "privilegio" e una garanzia e ne sottolinea l'importanza.

Molti articoli nelle raccolte successive confermano questo forte senso del territorio: gli ufficiali scelti dal consiglio devono essere di Valgrana, abitare in paese e pagarvi le tasse¹⁰, il castellano deve risiedere nel comune, le guardie campestri devono essere del posto. Le multe per i forestieri che fanno danni nel territorio di Valgrana sono più gravose che per i residenti (in genere il doppio) e le restrizioni più severe.

Sovente si legge nei vari articoli la frase: "*ibi habitantes ad locum, focum et cathenam*"

L'espressione indica coloro che hanno la residenza stabile in paese e si trova anche in documenti analoghi di altri comuni¹¹. Per catena si intende quella del focolare, a cui si appendeva la pentola per la cottura del cibo, quindi la frase indica coloro che avevano casa e cucina in paese, anche senza esserne originari per nascita.

La vera condizione di cittadinanza sembra essere proprio quella espressa dal "*locum, focum et cathenam*", oltre che dal pagamento delle tasse fondiari.

Moltissimi articoli fanno distinzione fra cittadini e stranieri (chiamati *extranei* o *forenses*) per diversificarne responsabilità e privilegi. L'intento sembra quello da una parte di preservare le risorse territoriali proprie della comunità, dall'altra di non creare problemi di ritorsioni con i paesi vicini. Equilibrio non facile neppure in quei tempi lontani.

La questione della reciprocità era sicuramente sentita e bisognava evitare di generare situazioni conflittuali. Anche per questo, molte norme tutelano il forestiero e la persona di passaggio, a cui non deve essere recato alcun disturbo né offesa immotivata dagli ufficiali del comune. In caso di reati gravi, come l'omicidio, addirittura si fa riferimento alla legislazione del luogo in cui è avvenuto il delitto, in modo da evitare disparità di pene e trattamento capaci di generare vendette.

¹⁰ Collatio secunda, articolo 2: Quod officiales qui eliguntur ad brevia sint de Valgrana

¹¹ Oltre che negli Statuti dell'Alta val Maira, simili a quelli di Valgrana, anche Villafalletto 77, 82, 26, Venasca 83, Verzuolo 28, 29, Melle 19, 93

Il confronto con gli Statuti di altri paesi denota che Valgrana era comunque meno “aperta” di comuni con maggiore traffico commerciale, come Vernante o Limone, la cui economia dipendeva maggiormente dal passaggio e dalla permanenza di persone e merci. I forestieri non sono tutelati dagli Statuti e quindi sono soggetti a una legislazione civile e penale meno favorevole, devono pagare una cauzione se vogliono portare bestiame al pascolo nel territorio, sono soggetti a sanzioni doppie in caso di infrazioni.

Festività obbligatorie

L'articolo 44 fissa i giorni considerati festivi, in cui non si possono discutere le cause civili¹². L'elenco è lunghissimo e comprende non solo i giorni delle festività religiose, ma spesso anche quelli antecedenti e seguenti. Per Pasqua, ad esempio, l'attività è sospesa dalla Domenica delle palme fino all'ottava seguente, per Pentecoste si fa festa tre giorni, la Madonna si festeggia in quattro diverse occasioni (annunciazione, assunzione, natività e purificazione), le ferie natalizie vanno dalla ricorrenza di san Tommaso all'Epifania. Fra i santi da festeggiare solennemente anche san Biagio, san Giovanni Battista, santa Caterina, san Giorgio, san Lorenzo, san Michele, san Martino, san Costanzo, santa Maria Maddalena. Altro lungo periodo di sospensione: da una settimana prima della festa di san Giovanni Battista (24 giugno) fino a 22 giorni dopo la ricorrenza, “*occaxione messium*”, cioè per i lavori di mietitura.

In autunno, sospensione delle cause civili da una settimana prima di san Michele a quindici giorni dopo. È probabile che questo secondo periodo di “ferie” sia legato alla vendemmia e alla preparazione dei terreni per le semine autunnali.

Questi due lunghi periodi di interruzione delle attività amministrative e giudiziarie per motivi agricoli indicano come fosse generalizzato l'impegno lavorativo nei campi, tanto da impedire alla quasi totalità dei cittadini, nei momenti critici del lavoro di campagna, di dedicarsi ad altre occupazioni e richiedere quindi la sospensione delle normali pratiche della vita civile e comunitaria. Tutto, allora, ruotava intorno all'agricoltura, compresa l'attività amministrativa e giudiziaria.

In tutti i giorni considerati festivi, a meno che non cadessero in giorno di fiera o mercato, non si potevano tenere aperti negozi e botteghe (*apothecam pannorum, specierum vel mercerie causa vendendi*) e neppure vendere né preparare alcuna merce con l'eccezione dei medicinali necessari con urgenza (*nisi apothecae specierum ad vendendum vel fabricando medicinas necessaria subito alicui*). È curioso che il termine “*apothecae specierum*”, bottega delle spezie, si trovi quasi identico nella parola tedesca attuale che indica la farmacia, mentre in occitano *lou spesiàri* è proprio il farmacista. Il testo dell'articolo fa pensare che ci fosse già in quegli anni a Valgrana una “farmacia”.

Quattro uomini con “pieno potere di fare concordia”

L'articolo 53¹³ prevede l'elezione di quattro uomini “*ad breviam*” (senza formalità) “che abbiano pieno potere nel fare concordia fra le persone di Valgrana riguardo a questioni sorte fra loro”. Sono interessanti queste figure di “pacificatori” informali, ma con piena autorità, elette con lo scopo dichiarato di “*facere concordiam*”, cioè per evitare il degenerare

¹² Collatio prima, articolo 44: De feriis certis temporibus constituitis; articolo 45: De festivitibus celebrandis et apothecis non apperendis

¹³ Collatio prima, articolo 53: De quattuor hominibus ad breviam elligendis

di situazioni di ingiustizia o contrapposizione in grado di minare l'unione della Comunità.

Lo scopo era quello di evitare, per quanto possibile, controversie e liti giudiziarie. In una comunità relativamente piccola come Valgrana era della massima importanza preservare la pace sociale e arrivare a comporre le inevitabili questioni sorte fra i compaesani nel modo più rapido e indolore possibile.

Dote, diritto di famiglia e attenzione alla condizione femminile

Gli articoli dal 61 al 70 riguardano il diritto di famiglia e in particolare la questione della dote. Sono norme di grande importanza per regolare i rapporti patrimoniali fra i coniugi, per la condizione della donna e per i riflessi sulle successioni ereditarie¹⁴.

La figlia maritata non poteva pretendere altro dai fratelli o da altri parenti, all'infuori della dote ricevuta: "*contentetur de docte sibi data a patre vel a matre*" (si accontenti della dote datale dal padre o dalla madre) a meno che ci fosse l'espressa volontà dei genitori di lasciarle qualche bene per testamento o che fosse figlia unica¹⁵.

La norma, risalente al diritto romano e longobardo, aveva anche lo scopo di ridurre la frammentazione delle aziende agrarie, già parcellizzate dal sistema di successione paritaria, in modo da salvaguardare una dimensione minima sufficiente al sostentamento di una famiglia¹⁶. La dote, poi, era un capitale di proprietà della donna che le garantiva una certa indipendenza economica in caso di possibili problemi, fra cui la vedovanza.

Gli Statuti di Valgrana sembrano comunque attenti alla condizione femminile e alla salvaguardia dei diritti economici della donna. L'articolo 62 stabilisce che la moglie non possa perdere la propria dote per colpe di cui è responsabile il marito¹⁷, nonostante qualsiasi patto in merito, sia antecedente che seguente il matrimonio. La dote non poteva quindi essere usata per pagare multe comminate al marito, a meno che la stessa moglie non fosse corresponsabile del delitto commesso dal coniuge.

In caso di morte prematura della moglie il trattamento era diverso a seconda delle sue origini: se era di Valgrana il marito aveva diritto a godere di metà della dote e dei beni connessi. Se invece la moglie era forestiera (*nata alibi quam Valgrana*) il coniuge, sempre in assenza di figli, aveva diritto a trattenere l'intera dote¹⁸. La disparità di trattamento aveva lo scopo dichiarato di far restare in paese i beni di persone estranee e di incrementare quindi la ricchezza della Comunità.

Provvedimenti analoghi si trovano negli Statuti di altri comuni (ad esempio, Vernante 1554, ma con minori percentuali per il marito superstite).

Anche gli articoli seguenti sembrano tutelare la donna¹⁹ e prevedono, a certe condizioni, la restituzione della dote anche durante il matrimonio (*costante matrimonio*) o perché il marito gestisce male i suoi affari (*quia maritus male gerit negotia sua*) o per altro legittimo motivo. Le norme sul diritto matrimoniale sono molto dettagliate e complesse, ma pare di intravedere una visione abbastanza moderna ed emancipata della condizione

¹⁴Per quanto riguarda successioni ereditarie, dote e famiglia si fa riferimento al capitolo 2.6

¹⁵ Collatio prima, articolo 70, richiamato da analogo articolo nella Collatio 12

¹⁶ Riferimento capitolo 2.6

¹⁷ Collatio prima, articolo 62: Quod mulier non possit perdere doctem suam occasione alicuius bampni quod eius maritus offendisset

¹⁸ Collatio prima, articolo 63: De dote lucranda per maritum post uxoris mortem

¹⁹ Collatio prima, articolo 80: De restitutione doctis constante matrimonio

femminile. La donna può assumere decisioni autonome e contrarre obblighi di natura contrattuale o pecuniaria, di cui è ritenuta responsabile “*quod ipsa obligatio valeat et teneatur ipsum debitum solvere*” (che la sua obbligazione sia valida e che sia tenuta a rispondere del suo debito).

Il fatto che la donna sia considerata nella pienezza del suo ruolo giuridico ed economico si vede anche nelle Raccolte seguenti. Molti lavori e diverse attività imprenditoriali sono sia maschili che femminili: sarti, tessitori, mietitori, osti e fornai sono nominati espressamente con entrambi i generi.

Nel campo dell’emancipazione femminile gli Statuti di Valgrana sembrano più avanzati di quelli di altri comuni. A Vernante, ad esempio, alla donna era proibito assumere qualsiasi tipo di obbligazione senza il consenso dei suoi parenti stretti²⁰. Anche la norma della non punibilità della donna (non era possibile arrestarla per debiti), apparentemente a suo favore, nascondeva, nella legislazione vernantina, il fatto di riconoscerla incapace di agire autonomamente.

4.2.3 Seconda raccolta (*Colacio secunda: De consiliis et ad consilia spectantia et pertinencia, rubrica*)

La *Colacio secunda* (di 45 articoli) inizia con tematiche di carattere generale sui sindaci, il funzionamento del consiglio, le decisioni, lo stesso valore degli Statuti.

L’articolo 4 prevede che ogni quattro mesi si eleggano “due sindaci della libertà” col compito di mantenere “le libertà di Valgrana”, franchigie, capitoli, “e ogni buona consuetudine” e che si impegnino con giuramento a difendere “qualsiasi persona di Valgrana e ivi abitante...da qualsiasi indebita oppressione”. È loro compito intervenire a favore di coloro che non sono in grado di difendersi da soli.

I sindaci dovranno procurarsi un cofano dotato di “*bona clave et clavatura*”, in cui custodire i documenti e in particolare gli Statuti. Il baule dovrà avere due serrature, le cui chiavi saranno custodite una dai sindaci del comune e l’altra dai sindaci della libertà.

L’obbligo del cofano con doppia serratura prova l’estrema attenzione alla custodia degli Statuti, non solo per il valore materiale dei volumi, ma per la consapevolezza dell’importanza vitale della parola scritta per difendere i diritti conquistati a fatica dalla Comunità. Il libro dei Capitoli diventa il simbolo della prerogativa del comune di potersi liberamente dare proprie leggi.

La parola “consuetudine” è molto importante sia negli Statuti che nella legislazione successiva. Molto spesso, nei testi d’archivio del 1600 o 1700 si legge che si procede “come si era sempre fatto, da tempi immemorabili”. Di certo, la consuetudine è stata la base su cui è nato e si è progressivamente consolidato il diritto locale, fino ad assumere la forma scritta che ancor oggi possiamo leggere negli Statuti comunali.

Diversi articoli ricordano che sindaci, addetti alla contabilità e ufficiali in genere devono rendere ragione del proprio operato entro la scadenza del mandato. In generale, si faceva molta attenzione al fatto che nessuno potesse abusare del proprio incarico e molti testi imponevano controlli o divieti per evitare che qualcuno potesse approfittare di un ufficio pubblico per la propria convenienza privata. La stessa veloce turnazione, con mandati che duravano appena quattro mesi, impediva una gestione personalistica della carica.

²⁰ Codex statutorum loci Vernanti (1554), articolo 81 in Paola Casana, Gli Statuti di Vernante, op. cit, pag. 146

L'articolo 13 vieta a qualsiasi consigliere di parlare mentre un altro sta già parlando e il 16 impone di non parlare in consiglio da seduti²¹. Lo scopo dei due brevi testi è quello di impedire sovrapposizioni di voci e consentire a ogni consigliere di parlare senza essere interrotto. Per intervenire nell'assemblea occorre alzarsi a parlare e lo si poteva fare solo se il precedente consigliere aveva finito di esporre le sue ragioni. Gli scambi di opinioni dovevano quindi essere ordinati e civili e non trasformarsi in un duello verbale.

Norme zootecniche: animali ammalati e difettosi

Si può capire quanto fosse importante allora l'allevamento animale dal grande numero di norme "zootecniche" che si ripetono, con sfumature diverse nelle varie raccolte, segno forse di successivi adeguamenti o precisazioni²². Alcune di queste sono considerate talmente fondamentali da rientrare nell'esiguo numero di quelle considerate inderogabili e non modificabili.

Fra queste, il divieto di vendere bestie ammalate²³. Il venditore è tenuto entro i termini stabiliti a riprendere indietro qualsiasi bestia contagiosa o ammalata o difettosa (*morbosas seu infirmas aut lordas*) e rifondere ogni danno patito dal compratore.

Le bestie difettose (*lordas*) possono essere rimandate indietro entro venti giorni, quelle ammalate o rachitiche (*infirma seu reumata*) entro sei mesi calcolati dal giorno dell'acquisto a quello della scoperta del morbo. Per i maiali o altra bestia ammalata o affetta da gotta (*morbosam vel gotosam*) il termine è venti giorni, per i bovini sei mesi. E l'acquirente della bestia ammalata dovrà far fede di aver riscontrato il difetto nel tempo stabilito "per sacramentum vel per testes", (con giuramento o testimoni). In mancanza di questa solenne dichiarazione il venditore non sarà tenuto alla restituzione della cifra incassata.

Il testo termina con l'avvertimento che "nessuna persona possa in alcun modo eliminare questo paragrafo" e che se anche sarà eliminato non varrà la cancellazione (*si renuntiatum fuerit non valeat renuntiatio*). Le norme riguardo al commercio di bestiame sono quindi parti fondamentali degli stessi statuti, che non potranno mai essere alterate o messe in discussione.

Sempre per tutelare la sanità degli allevamenti ed evitare il diffondersi di malattie "è stabilito che nessuna persona estranea o si o si permetta di tenere entro i confini di Valgrana alcuna bestia ammalata²⁴ senza permesso del castellano e dei sindaci sotto la pena di dieci lire astensi".

Nel caso il castellano ed i sindaci, dopo essersi consigliati fra loro e con tre altri uomini scelti fra i mercanti di Valgrana, lo permettano, il bestiame deve essere custodito secondo le prescrizioni in un luogo stabilito.

La multa è molto elevata e il fatto che il castellano debba consultare i sindaci e un trio di mercanti del posto (*et trium aliorum hominum ex mercatoribus Valgranae*) per concedere il permesso di custodire bestiame ammalato (comunque strettamente confinato) sottolinea

²¹ Colacio secunda, articolo 13: Quod nullus surgat in consilio nec loquatur cum alius arengabit, e articolo 16: Quod aliquis sedendo non possit nec debeat in consilio arengare

²² Per comodità di lettura ho raggruppato norme sul medesimo argomento di diverse raccolte

²³ Collatio secunda, articolo 44: De bestiis morboris non vendendis

²⁴ Collatio secunda, articolo 42: De bestiis morboris non ducendis super finibus Valgranae

l'importanza vitale attribuita all'allevamento e alla difesa degli animali da possibili contagi.

Negli Statuti è frequentissimo l'accento alla formazione di quelle che oggi chiameremmo "commissioni" di cittadini con incarichi consultivi o decisionali su argomenti specifici. Si tratta, nel complesso, di diverse decine di persone, scelte fra gli "*homines Valgranè*" per occuparsi di questioni di loro interesse o competenza. Queste "commissioni", che, nel corso delle varie Raccolte incontreremo in tutti i campi di attività e di vita, dall'agricoltura all'urbanistica, dal commercio alla determinazione dei prezzi dei beni e delle lavorazioni, sono una dimostrazione di come il sistema fosse "democratico" e partecipato. Una larga percentuale degli abitanti si occupava direttamente degli argomenti di interesse generale, con un ampio potere decisionale.

Capre e maiali: regole ed eccezioni

Capre e maiali erano considerati animali capaci di fare danni, e quindi da tenere sotto controllo

L'articolo 36 della seconda raccolta stabilisce che nessuno "osi o si permetta di condurre con sé o far condurre nel territorio di Valgrana alcuna bestia porcina o caprina, ma che si debbano tenere e custodire dal porcaio e capraro comune²⁵".

L'articolo testimonia da una parte l'obbligo della gestione comune di caprini e suini (di cui si trovano conferme in diversi documenti di secoli successivi), dall'altra la diffidenza con cui sono considerate queste specie, ripresa in molti articoli successivi.

In generale le sanzioni per capre e maiali sono più pesanti rispetto a quelle per le "bestie lanute", animali considerati meno capaci di far danni e per i quali, in caso di infrazione a qualche norma, la multa non era applicata al singolo animale ma all'intero gregge (*tropello*).

La multa prevista per i maiali trovati a vagare per il paese non si applica però nel caso di animali smarriti o di capi condotti al pascolo, oppure di madri con piccoli lattanti (*nisi esset trogia habens parviculos porcelos*).

La presenza di queste "deroghe" alle norme è frequente e dimostra l'attenzione ai casi pratici e anche alla condizione specifica. Si punisce la cattiva volontà, la trascuratezza o il dolo, non il fatto fortuito (animale smarrito) e si è capaci di comprensione per l'animale che allatta. Sono particolari che dimostrano che le norme sono state pensate e decise da gente pratica di allevamento capace di comprendere che le eccezioni, nella pratica agricola e zootecnica, sono necessarie quanto le regole.

Questa convivenza di norme molto rigorose e di deroghe dettate dal buon senso si riscontra anche nella lunga sezione riguardante i danni provocati da animali nei seminativi, prati, vigne, alteni altrui, con una casistica complessa di tempi, tipologie di animali e di terreni, multe e danni da pagare.

"Rexie e trezoliis bampnitis"

In occitano il secondo taglio del fieno si chiama *rieizò* e l'eventuale terzo taglio *trasòl* o *tersòl*. I due termini si ritrovano, latinizzati, in vari articoli degli Statuti che hanno per tema i danni provocati da animali di grossa o piccola mole nei prati o pascoli.

²⁵ "Sed teneantur eas ponere et custodiri facere porcheriis et capreriis comunis"

Le multe erano più elevate “dal primo giorno di aprile finché sia stato effettuato il secondo taglio” (*quousque rexie fuerint resechate*) con una forte sproporzione fra l’ammenda diurna e quella notturna, quasi venti volte più pesante. Multe più lievi erano previste i periodi dell’anno in cui il pascolo era meno dannoso.

Dopo il secondo taglio, poteva essere nuovamente vietato l’accesso agli animali nei “*trezoliis bampnitis*”. Il divieto, che aveva lo scopo di permettere un sufficiente ricaccio dell’erba, valeva dal giorno in cui era annunciato pubblicamente fino al 30 novembre (*a die cride usque ad festam sancti Andree*). Dopo tale data, evidentemente, l’accesso ai pascoli era libero, almeno per chi non possedeva terreni propri inerbiti²⁶ (*suum trezolum*).

Alla lunga sequenza di divieti e di multe corrisponde però una serie di eccezioni al regime sanzionatorio in caso di animali in particolari condizioni²⁷. Non potevano essere multati “*boves et vache aziglatis et aziglate*”²⁸. L’*asià* è in occitano l’insetto che punge il bestiame provocando gravi crisi e *asiàr* è verbo che indica la situazione del bovino smanioso e irrequieto. L’aggettivo quindi sembra indicare l’animale punto dal tafano che diventa incontrollabile, in preda “all’assillo”.

Non punibili anche le vacche in calore o condotte al toro “*qui irent in torreyza*” e neppure quelle “*disperdite iusta de causa*” (le bestie che si sono perse per qualche motivo) o gli animali lattanti (“*pupantes*”).

In tutti questi casi non sono previste sanzioni, a condizione che i custodi stiano attenti (*caveant*) che gli animali non facciano danni, che sono comunque da pagare. Lo spirito della lunga e dettagliata normativa, quindi, è quello di punire i comportamenti scorretti o dovuti a incuria, senza multare invece quelli dovuti al caso o imprevedibili.

L’esame di queste numerose norme relative ai molti casi pratici di danni recati dagli animali alle colture dimostra da una parte l’estrema attenzione a seminativi, prati e vigne, il cui prodotto era la base della sopravvivenza, e dall’altra un notevole senso pratico. Le sanzioni sono proporzionali al danno e diverse a seconda del periodo. Le multe più salate sono per le colture considerate più preziose e delicate, vigne, alteni, orti. Nel caso degli alteni si fa differenza anche a seconda dell’età delle viti (e quindi della maggiore o minore sensibilità al danno da pascolamento) e dell’eventuale presenza di altre colture negli interfilari.

Rispetto agli altri seminativi le cifre sono raddoppiate “*in canaveriis et melieriis*”, cioè nei campi di canapa e miglio “*et etiam in zavellis, gerbis et capallis*”, cioè nei campi in cui sono ammucchiati i covoni dopo la mietitura, in attesa di essere trasportati nell’aia per la battitura. Gli appezzamenti coltivati a canapa erano considerati preziosi, tanto che il loro danneggiamento era equiparato a quello degli orti “*ubi sunt caules*”, dove vi sono i cavoli. L’identificazione dell’orto come “luogo dove vi sono i cavoli” indica l’importanza attribuita alla coltura della brassicacea. A parte i cavoli e le rape, non ci sono molti cenni ad altre colture orticole negli Statuti.

Dobbiamo ricordare che nel 1400 non si conosceva ancora la patata e neppure il mais. Per “*melid*” si intendeva quindi il miglio, cereale minore soppiantato nei secoli successivi

²⁶ Collatio quarta, articolo 48

²⁷ Collatio quarta, articolo 46

²⁸ Gli aggettivi “*aziglatis et aziglate*” riferiti a “*boves et vache*” si ritrovano anche in altri Statuti (Beinette, Venasca, Melle), ma non trovano riscontri nel Glossario del Du Cange. Secondo Apricò, il verbo “*azigare*” significherebbe “molestare, smaniare”, si tratterebbe quindi di capi di bestiame in particolare stato di eccitazione dovuto a cause di natura patologica o diversa.

dalla graminacea arrivata dall'America, che ne ha ereditato anche il nome dialettale. E, in mancanza della patata, aveva molta più importanza rispetto ad adesso la coltura della rapa, in grado di conservarsi nel periodo invernale e di dare un contributo, assieme proprio al cavolo, alla sopravvivenza nella cattiva stagione.

Tutti questi articoli sono caratterizzati dalla terminologia occitana e piemontese inglobata nel testo latino: *tropello, trezoli, zavellis, gerbis, capalis, la rexia (rieisa)* il verbo “*cariare*”...

Rubare le fronde degli alberi

Sempre in relazione all'allevamento, anche se indirettamente, è l'articolo 40 che vieta di raccogliere “alcuna fascina di fronde sotto la pena per ogni fascina di soldi cinque e per ogni slitta carica (*lezata*) di soldi dieci e per ogni carro di soldi venti”.

La norma e le multe sottolineano l'importanza della componente forestale (foglie e rami giovani) nell'alimentazione animale, pratica che si è protratta fino a tempi molto recenti. Le essenze più usate erano il frassino, il faggio e l'olmo, ma quasi tutte le piante erano utilizzate a tale scopo, non solo per sopperire a carenze di foraggio in periodi di siccità, ma come normale alimento, usato sia fresco che essiccato. La parte legnosa non mangiata dal bestiame era poi utilizzata come combustibile.

Diritto di passaggio

Con una proprietà fondiaria fortemente parcellizzata si esasperano le questioni e le possibili controversie legate al diritto di “passaggio” spesso occasione di liti e faide rovinose fino a tempi recenti.

Era un argomento scottante e sentito anche nel XV secolo, come provano le molte norme sul tema in diverse raccolte, spesso in apparente contraddizione l'una con l'altra. Di segno contrario sembrano proprio due articoli consecutivi nella seconda raccolta, il 38 e 39. Il primo stabilisce che qualunque persona che abbia fondi senza accesso tramite pubblica via abbia diritto di passaggio nelle proprietà circostanti, non solo a piedi ma con un carro, buoi, slitta (*lezia*) pagando il danno arrecato ai fondi attraversati secondo la stima che si farà fare da due “*bonos homines*”.

La norma è di stampo moderno e non è diversa da quelle che regolano attualmente la servitù di passaggio coattivo. L'espressione “*bonos homines*” si trova spesso negli Statuti. L'aggettivo *bonus* non è facilmente traducibile, perché compendia una serie di qualità positive in senso civico e morale: l'uomo *bonus* è onesto, corretto, sensato, capace, attento al bene comune, ed è riconosciuto come tale dalla Comunità che si affida quindi al suo giudizio. Il fatto che si tratti non di una sola persona, ma di più individui costituisce un ulteriore elemento di fiducia nell'operato di questa informale “commissione” di cittadini. Oltre agli “*stimatores*”, periti ufficiali del comune, si faceva ricorso a due “*bonos homines*” per avere un parere su prezzi e risarcimenti.

L'articolo seguente, il 39, pare dire esattamente l'opposto: “Inoltre è stabilito che nessuno possa condurre o far condurre per un prato altrui o per altra proprietà alcun mezzo (*artificium*) con buoi, carro o slitta o traino (*treynam*)”.

Le due norme consecutive, apparentemente contraddittorie, in realtà esprimono da una parte il diritto, per i fondi interclusi di avere comunque un accesso, dall'altra tutelano le proprietà private da passaggi impropri con mezzi che possano arrecare danno. Come per altri argomenti, la questione è ripresa nei capitoli seguenti con molti articoli che

precisano i vari casi di divieto o di diritto di passaggio e confermano da una parte la delicatezza della questione e dall'altra il buon senso e l'elasticità con cui è affrontata. Dopo aver elencato le multe per chi passa nei prati altrui con bestie da soma, slitte o carri si specifica che se "la via è talmente distrutta da non consentire un comodo passaggio" non si paga alcuna ammenda, purché si faccia un percorso tale da fare il minor danno possibile²⁹. Anche per seminativi, canapali e alteni, soggetti a sanzioni più pesanti, non si paga nulla se non esistono alternative valide. La legislazione sembra quindi garantire il giusto equilibrio fra il dovere di tutelare il proprietario e l'esigenza di consentire comunque un passaggio indispensabile alle attività produttive.

Divieto di vendere beni comuni (e anche solo di parlarne...)

Di particolare interesse è l'ultimo paragrafo della Raccolta, il 45, intitolato: "Che nessuna persona del consiglio venda beni comuni".

La norma è molto severa e impone che "nessun consigliere di questo luogo osi o si permetta sotto qualsiasi pretesto o inganno..." vendere o alienare beni comuni. È severamente vietato anche solo parlarne o presentare la proposta. Le multe per i contravventori sono elevatissime, 25 lire astensi. Dello stesso tono l'articolo 22 che proibisce, con ammende molto salate, anche solo di proporre in consiglio la cessione di beni comuni. Norma considerata così importante da non poter essere messa in discussione (*nec contra hoc capitulum deffensio audiatur*).

4.2.4 Terza raccolta (*Collatio tertia: de maleficiis*)

La terza raccolta, composta da 44 articoli, contiene norme di tipo penale ed è dedicata a una dettagliata casistica di incendi, spargiuri, omicidi, ferite, false testimonianze, bestemmie ed altre azioni considerate delittuose. Oltre alle percosse di vario genere "*ex pugno, vel palma, vel pede et trahartione capillorum*", sono punite le minacce e le ingiurie ed anche chi pronuncia la frase "tu non vendicasti i tuoi disonori" (*tu non vindicasti tuas untas*). Lo scopo è probabilmente quello di evitare incitamenti alla vendetta con relative nascite di faide famigliari.

Sono punite anche le percosse fatte a "ribaldi e prostitute", sia pure con pene minori. Il testo dà anche la definizione di "*ribaldus*" come colui che si gioca ai dadi o carte (*taxillos*) perfino i vestiti "fino alla camicia e alle brache" (*usque ad camisiam et sarrabulas*).

La "pubblica meretrice" è invece colei che è definita tale da tre uomini della sua terra.

Ladri e incendiari

Ladri e incendiari colti sul fatto di notte possono essere catturati direttamente dal proprietario, anche con l'uso della forza. L'articolo definisce "ladro" colui che è trovato di notte nella casa o nell'aia altrui all'insaputa del proprietario (*domino ignorante*).

Pene severissime per gli incendi dolosi (*apensato animo*) perpetrati in campagna (*extra villam et ayralia*). La multa è di 25 lire nel caso di danni inferiori alle dieci lire e se non potrà pagare il colpevole subirà il taglio di una mano, mentre per cifre superiori la pena è addirittura il rogo. Una sorta di contrappasso di insolita crudeltà, usato probabilmente

²⁹ Collatio quarta, articolo 30

come deterrente per una colpa ritenuta di gravità estrema: incendiare intenzionalmente le messi, il raccolto, il fieno. Neppure gli omicidi erano puniti così duramente, e questo è indicativo della scala di valori del tempo e dell'estrema importanza attribuita ai frutti e al lavoro della terra.

La pena per chi non paga gabella e pedaggio in favore del signore di Valgrana uscendo dai confini del comune consiste nella confisca di merci e mezzi di trasporto: carro, buoi e altri animali con cui i beni sono stati portati “*de quibus, cum quibus et super quibus ipse res conducuntur*”. Sono esenti da pedaggio le vettovaglie portate sulla persona.

Multe severe però sono previste anche per i gabellieri che pretendano più del dovuto (*plus quam debeant*).

Fra le azioni comprese nella raccolta del diritto penale vi era anche la frode degli osti di annacquare il vino (*de non miscendum aquam cum vino*³⁰) punita con una multa di venti soldi. Vendere vino annacquato era quindi considerato un delitto, tanto da rientrare nella sezione penale insieme a furti, omicidi e incendi.

4.2.5 Quarta raccolta (*Collatio quarta: de campariis et dampnis in alienis rebus...*)

La Collatio quarta contiene 75 articoli e riguarda i campari (termine che potremmo tradurre con una certa approssimazione con guardie campestri) e i danni a colture e prodotti agricoli.

Compiti e limiti dei campari

I due campari devono essere scelti ogni anno dal castellano e dal consiglio “*circha festum sancti Bartholomey*”, cioè attorno al 24 agosto. La scelta deve cadere su persone del comune (*camparii Valgranae esse debeant de Valgranae*³¹) che pagano le tasse fondiari ed hanno esperienza di coltivazione ed i prescelti devono prestare giuramento.

I campari sono ufficiali della comunità con compiti di sorveglianza delle campagne. La loro opera è della massima importanza in una società agricola, ma si presta a potenziali abusi. Per questo, la loro autorità è soggetta a controlli e a limiti precisi. In caso di infrazione dovranno annotare per scritto giorno ed ora del fatto e anche il luogo in cui si è verificato³².

Campari e “*decani*” (ufficiali giudiziari incaricati delle citazioni e della vendita dei beni pignorati) non possono prendere vino dai tini né covoni di grano dai campi³³, cioè prelevare direttamente il dovuto senza il consenso del proprietario.

Non possono pretendere alcunché, né recare offesa o noie agli estranei che passino o stiano nel territorio di Valgrana (*stanti vel transeunti per fines Valgranae*), a meno che siano gli stessi forestieri a provarli (*si extraneus esset offendens*).³⁴

Non solo i campari devono attenersi a regole precise nelle loro funzioni, ma è anche strettamente controllata la loro solerzia. Il testo precisa che devono sorvegliare il

³⁰ Collatio tertia, articolo 35. Nella vendita al minuto era punita la diluizione se avveniva nell'ultimo mese prima della vendita, quindi era possibile la mescolanza nelle fasi precedenti.

³¹ Collatio quarta, articolo 3

³² Collatio quarta, articoli 2 e 5

³³ Collatio quarta, articolo 55: De gerbis et vino per decanos non capiendis

³⁴ Collatio quarta, articolo 58: De pignore non afferendo per camparios nisi offendentibus

territorio e i confini di Valgrana ogni giorno e non possono stare in paese se non per un'ora di pausa nel periodo fra la terza e la nona (fra le nove e le quindici).

Non possono stare a bighellonare per le vie del borgo: sono tenuti a “*custodire fines et stare in finibus*”, cioè in aperta campagna e a esercitare con fedeltà il loro compito (*eorum officium fideliter exercere*).

Il testo non precisa, invece, quale fosse il loro stipendio. Molto probabilmente, come per altri ufficiali e per lo stesso castellano, le entrate consistevano essenzialmente in una parte delle sanzioni riscosse (in genere un terzo o un quarto).

Analoga ricompensa era concessa all'accusatore, cioè a colui che aveva denunciato l'infrazione, a cui era garantito anche l'anonimato. Un sistema che consentiva di far pagare i pubblici ufficiali da chi contravveniva alle norme, ma che si prestava ad abusi e incentivava alla delazione non proprio disinteressata.

L'articolo 32 della seconda raccolta fissa invece lo stipendio dei decani³⁵ e stabilisce che “ogni persona di Valgrana che coltivi tre giornate o più è tenuta a dare al decano del comune una gerba”. La gerba era un covone legato, formato da un certo numero di manipoli (*giavele, zavellis*). Il testo non precisa la specie del cereale, probabilmente frumento o segale. Chi non possedeva terreni sufficienti pagava invece tre soldi per ogni citazione. E' interessante anche il fatto che il pagamento del funzionario comunale non solo fosse in natura, ma con un prodotto intermedio: non si dava frumento o segale, ma un covone ancora da battere. Questa modalità di riscossione dei carichi fiscali direttamente sul campo con il prelievo di covoni o altri beni ancora in fase di lavorazione era comune all'epoca e lo ritroviamo ancora in secoli successivi anche per il pagamento delle decime ecclesiastiche. In termini attuali lo si definirebbe “una ritenuta alla fonte”. Sempre per evitare abusi o tentativi di corruzione, era invece severamente vietato dare “*aliquam gerbam*” ai dipendenti del castellano (*famulos castellani*) o di altre autorità.³⁶

Vigne e alteni

Oggi facciamo fatica a immaginare quanto dovesse essere importante in passato la coltura della vite e la produzione di vino per gli abitanti di Valgrana. Lo dimostra l'elevato numero di articoli molto dettagliati dedicati alle vigne e alla commercializzazione del vino e le sanzioni molto severe per i trasgressori. Ne abbiamo un preciso riscontro, oltre tre secoli dopo, dalle mappe del Catasto del 1774, che segnalano una grande superficie di vigne e alteni: alla viticoltura erano dedicati i terreni migliori, censiti con i più alti redditi fondiari.

La vite non sopporta i ristagni d'umidità, per cui nel fondovalle si riservavano alla sua coltivazione le zone più elevate. “*Altinus*” ha un'evidente derivazione da “alto” e può indicare l'appezzamento posto a quota maggiore, ma può anche significare la forma di allevamento alta della stessa vite, su sostegni vivi o morti.

Probabilmente in zona collinare prevaleva la vite allevata bassa, con la dicitura “vigna” e in zone pianeggianti la vite alta, appoggiata a pali o alberi con la denominazione “alteno”. L'estrema severità dei provvedimenti contro furti o danni alle viti si riscontra anche negli Statuti di altri comuni, con norme molto simili per l'ingresso di animali e l'introduzione

³⁵ Collatio secunda, articolo 32: de salario deccanorum

³⁶ Collatio secunda, articolo 33: Quodo nullus audeat dare gerbas...famuli alicuius rectoris

abusiva. Negli Statuti di Saluzzo è addirittura prevista l'impiccagione per chi "*animo deliberato*" (intenzionalmente) avesse tagliato viti altrui.

Nei Capitoli di Valgrana l'importanza attribuita alla coltura della vite è ribadita dalla norma che vieta agli stessi campari di "entrare nelle vigne al tempo della maturazione delle uve"³⁷, a meno che lo facciano per volontà del proprietario. Nel caso contravvengano a questo divieto saranno le stesse guardie a dover pagare una forte multa.

Anche negli altri periodi dell'anno l'accesso a "vigne e alteni altrui senza espresso permesso del proprietario" era rigorosamente controllato, ma le sanzioni nel tempo della vendemmia diventavano molto più pesanti, soprattutto durante la notte, per evitare furti di prodotto maturo.

Nel periodo della vegetazione, da marzo alla fine della vendemmia, è anche vietato passare per le vigne altrui con fascine di rami e sarmenti (*cum sarmenta vel rama*) sotto la pena di 5 soldi per ogni volta.³⁸

Articoli che riguardano vigne e alteni si trovano sparsi in diverse raccolte, dalla prima all'ultima, segno di norme create in tempi diversi per rispondere a esigenze particolari. Il problema dei furti in orti e alteni doveva essere sentito e le proprietà erano quasi sempre recintate³⁹. Norme apposite riguardano proprio l'intrusione in questi spazi chiusi che era sempre punita con severità, soprattutto se accompagnata dal furto di ortaggi o frutti (*si acciperit aliquos fructus vel oltolaglas*) o se praticata nottetempo.

Come al solito, ogni cittadino di Valgrana di buona fama poteva accusare il responsabile del furto e avere come premio la terza parte della multa. Se il colpevole non voleva o poteva pagare, era tenuto in catene da mattina a sera e poi frustato, "com'è costume" (*ut moris est*).

Danni provocati da animali e regole relative al bestiame

I manovali impiegati per la fienagione non potevano condurre con sé alcun tipo di bestiame⁴⁰. Il testo distingue *fenatores* e *secatores*, questi ultimi (in occitano *sitouèr*) probabilmente addetti al solo taglio dell'erba. Entrambe le tipologie di manovali non potevano portare sul luogo del lavoro proprio bestiame, né per lasciarlo pascolare, né per alimentarlo con erba tagliata. La multa era lieve, un soldo, oltre al pagamento degli eventuali danni. La stessa regola valeva per gli addetti al taglio dei boschi (*incisores nemorum*).

L'articolo 9 chiarisce che coloro che rifiuteranno di pagare i danni causati dal proprio bestiame non potranno, a loro volta, pretendere il pagamento di eventuali danni subiti. Questo elementare tipo di "ritorsione" era applicato sovente e, come si vedrà nella Nona Raccolta, era addirittura alla base del sistema di controllo fiscale. Chi non pagava le tasse non era tutelato e non poteva neppure sporgere denuncia in caso di danni subiti da terzi.

³⁷ Collatio quarta, articolo 8: Quod camparii Valgranæ non intrent in vineis hominum Valgranæ

³⁸ Collatio quarta, articolo 14: De transeundo per alienam vineam cum sarmenta vel rama

³⁹ Collatio quarta, articolo 12: De non intrando per alienas clausuras vinearum vel altinorum

⁴⁰ Collatio quarta, articolo 7: De bestiis non ducendi per fenatores in pratis

Molti altri articoli⁴¹ riguardano i danni provocati dal bestiame nei possedimenti privati nei diversi momenti dell'anno. Sono norme molto articolate e precise, con tutte le possibili casistiche di colture, periodi e tipologie di animali. Risponde dei danni il proprietario del bestiame o il custode "*si custodit ad loeriam*" cioè dietro compenso.

Animali forestieri: cauzione e dovere di "giacere"

Se "qualche forestiero vuole condurre al pascolo in Valgrana una qualche bestia" deve versare "la consueta somma in garanzia" di eventuali danni (*solvere fidantiam consuetam*)⁴². Di particolare rilevanza è l'articolo 49 che stabilisce che "tutte le pecore di estranei che in tempo di pace pascoleranno entro i confini di Valgrana debbano giacere nei campi o nei prati degli uomini di Valgrana o del signore"⁴³. Chi farà diversamente è sanzionato con una multa di dieci soldi per gregge (*pro tropello*).

L'obbligo ai pastori forestieri di stazionare con le greggi su campi e prati pascolati nel territorio comunale è interessante, perché la sosta notturna degli animali è un importante mezzo di concimazione e quindi una forma di restituzione di quanto asportato col pascolo.

L'animale estraneo era quindi accettato a condizione che passasse la notte nei prati o nei campi, concimandoli. Nella stagione autunnale e invernale lo scambio pascolo - concime era consueto fino a epoche molto recenti ed era la base di una sorta di transumanza inversa, rispetto a quella a cui oggi siamo abituati. Animali di proprietà di allevatori di montagna scendevano a valle e in pianura usufruendo dell'erba residua di prati e gerbidi. In compenso del permesso di pascolo dovevano sostare sugli appezzamenti, facendo una sorta di concimazione naturale.

Per questo motivo, i pastori "*extranei*" che portavano in tempo di pace le loro greggi a pascolare nel territorio di Valgrana dovevano tenerle nei prati e nei campi e non nei cortili (*extra ayralia*).⁴⁴ E' curioso notare che i pastori forestieri restavano "*extranei*", mentre agli animali "*iacentes*" era accordato un esplicito permesso di soggiorno e di cittadinanza, proprio per la loro funzione positiva sulla fertilità dei suoli. Anche le multe si adeguavano e il raddoppio delle sanzioni in caso di danni era previsto solo per animali "*non iacentes in Valgrana*". L'accoglienza di stranieri, pastori e greggi, era però limitata al tempo di pace.

Multe per chi maltratta gli animali

L'articolo 60 ha per titolo "Riguardo alle percosse al bestiame con o senza ferita".⁴⁵ "Parimenti è stabilito che chi percuoterà con ferita e perdita di sangue una qualche bestia bovina, asinina, lanuta, caprina o porcina paghi la multa per ogni ferita di soldi cinque, se l'animale non sarà danneggiato". Se la bestia morirà o sarà danneggiata la multa sarà pari al valore dell'animale, secondo gli stimatori.

⁴¹ Collatio quarta, articoli dal 37 al 48

⁴² Collatio quarta, articolo 22: De fidantia solvenda per extraneos de bestiis pascendis in fine Valgranae

⁴³ Collatio quarta, articolo 49: Quod bestias extraneas pasturantes in finibus Valgranae iaceant in campis

⁴⁴ Collatio quarta, articolo 50: De pastoribus extraneis

⁴⁵ Collatio quarta, articolo 60: De percusionibus bestiarum cum vulnere et sine vulnere

Non sono punibili i colpi dati “*cum virga expelendo bestiam de possessione sua*”, cioè per scacciare animali entrati nei propri terreni, ma solo con una verga e non con un vero e proprio bastone.

Le norme contenute nell’articolo 60 sono di straordinaria modernità e attualità e rientrano in quello che oggi definiamo tutela dei diritti degli animali. Naturalmente, si tratta non solo di regole intese a difendere il “benessere animale” e prevenire crudeltà, ma anche a salvaguardare il “capitale” rappresentato dal bestiame. Norme simili sono presenti in diversi altri Statuti dell’epoca, a riprova dell’attenzione della legislazione comunale del periodo riguardo a questioni zootecniche.

Il legname: un bene prezioso

Nel secolo XV il legname era raro e prezioso, tanto che un apposito articolo proibiva di portarlo fuori dai confini comunali. Non si faceva distinzione di specie arboree, tutte le piante erano protette “*quocumque nomine censeatur*”, (comunque siano chiamate) e in caso di infrazione, oltre alle multe severe, era prevista anche la confisca del prodotto (*et amittat lignamina*).

Nel caso di renitenza al pagamento della sanzione si andava per le spicce: “E se (il colpevole) non avrà di cui pagare sia frustato per il paese (*villa*) e poi bandito e stia bandito finché non pagherà danno e ammenda.

L’articolo 16 proibisce di asportare o danneggiare alberi altrui, sia da frutto che da legna. La norma non riguarda i salici da vimini (*non inteligatur istud capitulum in gorretis*⁴⁶) di cui probabilmente si potevano usare i rami flessibili per legature e neppure le foreste in quota (*nemoribus silvestribus montibus Valgranae*), di cui si tratta in un capitolo a parte. Non solo ci sono severe sanzioni per chi ruba legname accatastato (*lignis congregatis*), ma è punito anche il prelievo di rami, fascine e sarmenti.⁴⁷ Come sempre, le multe sono maggiori se il furto avviene con l’uso di animali da soma, slitte o carri e vengono raddoppiate per i forestieri.

La parola “furto” è riservata ai prodotti già riuniti o portati a casa, mentre per quelli ancora sparsi nei boschi e nei campi si usa il verbo “*accipere*”, prendere. Rubare legna dalla legnaia o grano dall’aia è considerato un furto, reato di tipo penale, più grave dell’appropriazione indebita di beni altrui ancora da raccogliere e portare a casa.

La severità delle pene e delle multe e il divieto assoluto di asportazione fuori dai confini comunali sottolinea l’importanza estrema che era allora attribuita al legname da lavoro, da costruzione e da ardere, anche nelle sue forme meno pregiate e ora inutilizzate, come le ramaglie e i sarmenti. Gli stessi fornai comunali dovevano dichiarare e dimostrare la provenienza delle fascine utilizzate, per evitare tagli abusivi o furti.

Furti di cereali e regole per la mietitura

Un altro settore di primaria importanza era la coltivazione dei cereali.

Molti artigiani ricevevano il loro salario direttamente in grano o segale. Lo ricorda l’articolo 13 della sesta raccolta che stabiliva che tutti coloro che percepivano il loro

⁴⁶ Il termine potrebbe riferirsi genericamente a cespugli ed arbusti, comunque distingue i salici arborei come il *Salix caprea* da quelli arbustivi come il *viminialis*

⁴⁷ Colltatio quarta, articolo 61

salario in grano dovessero avere un recipiente di misura segnato col marchio del castellano, sotto pena di cinque soldi.

Fra le categorie stipendiate in natura con cereali sono elencati i “*ferrarii, barbari et custodes bestiarum*”. I “*ferrarii*” sono i fabbri, “*barbari*” sono a metà strada fra i chirurghi, gli infermieri e i barbieri, mentre ai custodi del bestiame è dedicato l’articolo seguente che specifica l’obbligo di tenere gli animali (vacche, maiali, capre e giovenche) sotto controllo dall’inizio di marzo fino a San Martino.⁴⁸

Il pagamento degli artigiani e aiutanti agricoli avveniva di regola direttamente in cereali e anche per i fornai era preferito il compenso in natura a quello monetario. Quanto valesse il grano lo possiamo vedere dal fatto che il lavoro necessario alla fabbricazione di un aratro (lungo, complesso e, per i tempi, di alta specializzazione) era pagato con un sestario di farina, cioè con circa 36 chilogrammi di prodotto.

Il rapporto fra il prezzo di grano, segale e avena e quello del lavoro era molto diverso da quello attuale. Cereali e legumi erano beni preziosi e questo spiega l’attenzione a evitare furti e sottrazioni di prodotto.

Nel parlare di furti di cereali si elencano *bladum, speltam e avena* assieme ai *legumina*⁴⁹. Il termine *bladum* (da cui l’occitano *bìa* o *bià* e il francese *blé*) ha il significato generico di cereale e indica nel contesto segale e frumento, *spelta* potrebbe corrispondere al farro e i legumi sono ceci, piselli e lenticchie. Le multe sono maggiori se si usa una bestia da soma, un carro o una slitta e per le azioni avvenute nottetempo.

Come sempre nel caso di colpe considerate gravi “se il ladro non avrà di che pagare sia posto in catene e ivi tenuto per due giorni e poi frustato.” Se invece il furto avviene non nel campo ma nell’aia (*in ayralibus Valgranae*) ricade nelle colpe penali trattate nell’apposito capitolo (*de furtis*) e punite con maggior severità.

Ben quattro articoli (dal 24 al 27) riguardano le messi e le operazioni di mietitura e battitura. I termini “*messioneria*” al femminile e “*messionerius*” al maschile si riferiscono ai manovali impiegati nelle operazioni di taglio (l’uomo probabilmente addetto alla falciatura e la donna a raccogliere e legare i covoni). A entrambi è vietato uscire dai confini comunali prima del sorgere del sole o dopo il tramonto⁵⁰.

L’*ayrator*, invece, è il responsabile della battitura dei cereali, a cui invece l’operazione è permessa, purché non porti con sé alcun animale, “*nisi canem, si habet*”, se non il cane, se ne ha uno⁵¹.

L’*ayra* (termine rimasto nell’occitano e in molti toponimi) è l’aia, cioè uno spazio di terreno libero da fabbricati all’interno di un borgo o di un gruppo di case, in cui si riponevano i prodotti dei campi e si svolgevano molti lavori, fra cui le operazioni di battitura. *Ayrator*, quindi, è colui che gestiva i lavori di trebbiatura che avvenivano nell’aia, e potrebbe coincidere col “padrone” di casa e del grano (*dominus grani*).

L’articolo 24 vieta al trebbiatore (*ayrator*) di tenere i manovali “*in zavellis*”, sui covoni, cioè di farli pernottare sul luogo del lavoro. Il divieto è valido anche nel caso il proprietario lo

⁴⁸ Colacio decima, articolo 14: Quod custodes bestiarum ipasa custodiant ab introytu marcii usque ad sanctum Martinum

⁴⁹ Collatio quarta, articolo 23: De capientibus alienum bladum seu avenam

⁵⁰ Collatio quarta, articolo 28: Quod nulla messioneria audeat exire confines ante orum solis

⁵¹ Il Glossario di Apricò traduce “*ayrator*” con mietitore e *messionerius/a* con spigolatore e spigolatrice (persona a cui era permesso di passare nel campo, dopo la mietitura a raccogliere spighe dimenticate). Il Bellerò concorda invece con la nostra interpretazione, che mi sembra più corretta e adatta al contesto.

consenta ed è finalizzato alla prevenzione di furti del prodotto tagliato, che di notte poteva essere facilmente asportato.

Una società che vive di agricoltura e la cui maggiore ricchezza sono i prodotti dei campi ha notevoli difficoltà a tutelarsi dalle appropriazioni indebite: i beni sono sparsi nelle campagne, spesso lontano dalle abitazioni. Di giorno i campari, col loro incessante girare, controllavano la situazione, ma la notte la produzione era indifesa. Unico rimedio, il divieto generalizzato di girare per il territorio nottetempo e l'effetto deterrente di pene molto dure per i trasgressori. Per questo, le sanzioni erano molto maggiori per furti o danneggiamenti notturni rispetto agli analoghi fatti avvenuti di giorno, con un rapporto che va da un minimo del doppio a oltre venti volte tanto.

Per lo stesso motivo il trebbiatore non poteva portar via dai campi alcun covone (*aliquod fassum messis vel aliquam zavellam de aliquo blado*)⁵².

“*Zavellis, gerbis e capalis*” sono termini che hanno esatto riscontro nell'occitano. Il primo indica il manipolo di messi tagliate e non ancora legate, il secondo il covone, la *capala* è l'insieme di covoni accatastati con le spighe verso l'alto per favorirne l'essiccazione.

Furti di rape, ortaggi, fieno ed erba e presunzione di colpevolezza

Diversi altri articoli della Quarta Raccolta sono dedicati ai furti di vario genere di prodotti agricoli. Il 28 ha per titolo “Riguardo al non prendere rape o ortaggi altrui”⁵³ con multe da cinque soldi per prodotti trasportati a spalle, dieci “*pro qualibet somata raparum*”, (per qualunque basto carico di rape) e sessanta per ogni basto carico di altri ortaggi “*pro qualibet somata ortolaglorum*”. Nel caso il furto avvenga in un orto le pene sono raddoppiate e se nottetempo quadruplicate.

Interessante la distinzione fra l'orto, più tutelato, e la coltura da pieno campo, con multa minore. Il testo e il fatto stesso che vi fosse un articolo dedicato espressamente ai furti di rape indica anche che la loro coltivazione era diffusa su vasta scala e non solo negli orti domestici e ne conferma l'importanza per l'alimentazione prima dell'introduzione della patata.

Le multe sono simili anche per chi ruba erba o fieno⁵⁴, e non è necessario essere colti sul fatto: chi sarà trovato nell'atto di trasportare foraggi senza possedere prati propri, sarà automaticamente ritenuto colpevole e soggetto alla massima ammenda.

Una presunzione di colpevolezza che si ritrova anche in altri articoli per tutta la gamma di beni che richiedevano possesso di fondi agrari. Chi non aveva proprietà doveva sempre giustificare la detenzione di prodotti agricoli. Il possesso di foraggi, fascine, legname, pertiche (*bropis*), rami, sarmenti, vimini, ortaggi in mancanza di prati, boschi e campi propri era considerata quindi prova sufficiente dell'appropriazione indebita del prodotto.

Turni per l'irrigazione

L'articolo 69 stabilisce che per i prati di superficie superiore ai dieci secatori (*a decem saytoribus supra*) si tiri a sorte l'ordine di adacquamento (*aquagium*) per ogni contrada. Il

⁵² Norme molto simili a quelle citate sono contenute negli Statuti di Verzuolo (14,V) e di Venasca (46).

⁵³ Collatio quarta, articolo 29: De alieni raris vel ortolaglis non capiendis

⁵⁴ Collatio quarta, articolo 32: De capientibus alienum fenum seu erbam

testo prova l'esistenza a inizio 1400 di un sistema di canali di irrigazione utilizzati con criteri di turnazione fra gli utenti. Il castellano ha il compito di "tirare a sorte" l'ordine. In effetti, i monaci dell'abbazia di Santa Maria della Valle, avevano costruito o fatto costruire la bealera che ora si chiama di Bottonasco, ancora esistente, e nel 1400 era pienamente funzionante (con ogni probabilità da un paio di secoli) un sistema di irrigazione di tipo consortile, organizzato con precisi turni.

Nel campo dell'irrigazione le valli avevano preceduto di molti decenni la vicina pianura, visto che proprio nel secolo XV si stavano scavando le bealere nell'altipiano di Cuneo, mentre a Valgrana il sistema pare già ben rodato e funzionante da tempo.

Non è invece facile quantificare con precisione la superficie in metri quadri corrispondente al "*saytor/ sitour/ secatore*", unità di misura usata per prati, pascoli e colture foraggere. Si tratta della quantità di prato che un falciatore (*sitour*) riesce a tagliare in una giornata lavorativa, ma come altre misure del genere varia da luogo a luogo.

I calzolari, una categoria malvista

Gli articoli 73 e 74 riguardano i calzolari (*caligarii*) e non sono di immediata comprensione. Il primo ordina che i calzolari "*non ponant ruscham cum galla*", il secondo impone di stagionare per nove mesi il cuoio prima di farne "*solas sotularium*", suole per le scarpe. La "*rusca*" è la corteccia di piante ricche di tannino, soprattutto del genere quercia, usata per la concia delle pelli. La "*ruscha cum galla*", di cui è proibito l'uso, dovrebbe essere quindi la corteccia di piante colpite da parassiti (molti insetti provocano per reazione galle nelle piante). Il lungo periodo di stagionatura previsto per la concia del pellame dovrebbe essere una garanzia di qualità del prodotto.

"*Afaytar*" (dal tardo latino *ad factare*) è il verbo usato per indicare l'azione del conciare cuoio e pellame, che trova riscontri in numerosi altri Statuti ed è rimasto nel francese. Le pelli di animali stese a seccare e la lunga permanenza del prodotto grezzo nel liquido ricco di tannino creavano condizioni di pessimo odore e inquinamento, cosa che faceva dei calzolari vicini di casa poco graditi. In molti Statuti è espressamente vietato per loro conciare pelli all'interno del paese. In quelli di Valgrana c'è anche il divieto per i macellai di stendere a seccare le pelli degli animali uccisi nella zona del mercato.

È strana anche la collocazione di questi due articoli su attività che oggi consideriamo artigianali nella Quarta Raccolta, ma dal contesto sembra che i calzolari fossero considerati una categoria a parte, non citata nell'elenco degli "*officiales et arterios*" a cui è dedicata una sezione apposita.

Pare quindi che i calzolari non fossero considerati artigiani a pieno titolo. Il divieto di conciare pelli in paese li obbligava a risiedere fuori dal concentrico e ne faceva una categoria di lavoratori emarginata fisicamente e socialmente.

Il termine *caligarii*, che tutti i dizionari traducono come calzolari, indica con maggiore esattezza questa attività di conciapelli, da cui i poveri ciabattini ricavavano il cuoio, la materia prima per il loro lavoro, e l'inconfondibile odore che ne decretava l'ostracismo sociale.

Castagne e vendemmia: uno strano divieto

L'ultimo articolo, il 75, prescrive agli abitanti di Valgrana di non raccogliere castagne durante il periodo della vendemmia delle uve. La cosa strana è che il divieto vale anche

nei propri terreni e le multe sono elevate (10 soldi nei propri boschi, 20 in terreni altrui). Per i forestieri il divieto di raccolta delle castagne vale in qualsiasi periodo dell'anno e la multa è di 60 soldi.

Non è chiaro il motivo di questo strano divieto e delle forti multe per chi disobbedisce, ma è ulteriormente ribadita l'importanza che si attribuiva alla coltura della vite.

Probabilmente nei giorni della vendemmia non si voleva avere gente in giro, che con la scusa di andar per castagne potesse rubare dell'uva. Oppure, altra ipotesi, si voleva avere tutta la manodopera possibile a disposizione per i lavori nelle vigne, più urgenti e delicati di quelli nel castagneto.

Di certo, i giorni della vendemmia erano considerati "sacri", tanto che nei documenti d'archivio dei secoli successivi si trovano molti Ordinati che fissano l'inizio della raccolta delle uve con un'apposita ordinanza del consiglio comunale, comminando multe severe a chi non rispettava i tempi indicati.

4.2.6 Quinta raccolta (*Colatio quinta: de molinariis*)

È una raccolta breve, composta da dodici articoli, ma significativa perché prova la grande importanza attribuita alla macinazione dei cereali. Norme su mulini e mugnai, che in molti Statuti sono poche e sparse fra gli altri articoli, nei *Capitula* di Valgrana costituiscono un'intera raccolta omogenea, a riprova dell'importanza della cerealicoltura nel comune di bassa valle.

Macinazione e cottura erano le fasi finali di un processo lungo e faticoso ed errori in queste operazioni potevano annullare tutte le precedenti cure e attenzioni.

Questo spiega, in parte, la pignoleria delle norme e la severità delle punizioni per i mugnai disonesti. Meno spiegabile è invece l'atteggiamento di sfiducia preventiva che sembra trasparire dalla lettura degli articoli. La figura del mugnaio non pare ben vista e la sua parola sembra valere di meno, per partito preso, di quella del "*dominus grani*". La bilancia della fiducia pende quindi dalla parte dell'utente, mentre i mugnai sembrano una categoria la cui moralità ed onestà pare godere di scarsa considerazione, soggetta a rigorosi controlli e a pene severissime nel caso di infrazioni.

Lo stereotipo del mugnaio disonesto era diffuso, come il dubbio che facesse la cresta sul peso, sottraesse indebitamente prodotto, si arricchisse alle spalle dei coltivatori. È rimasto nei racconti popolari, nella tradizione e lo ritroviamo anche nei corpi legislativi di periodi antichi. Ma nel caso specifico, il problema mi pare sia più esteso e tocchi tutti i diversi settori dell'artigianato.

Gli Statuti riflettono la preoccupazione e il punto di vista dei proprietari terrieri, piccoli o grandi che siano: i "particolari", che si identificano con gli "*homines Valgrane*". I quali non solo ci sono nati o ci abitano "*ad locum, focum et cathenam*", ma pagano anche "*fodra et taled*", cioè le tasse fondiari, e quindi possiedono case e terreni.

Le leggi che si danno servono quindi a tutelare i loro diritti e la loro condizione di proprietari. Artigiani di vario tipo, dai calzolari ai fabbri, dai panettieri ai mugnai, dai tessitori ai sarti, sono visti in funzione e in subordine dei "particolari" che si servono del loro lavoro e delle loro competenze e si tutelano da imbrogli e abusi.

L'articolo primo ha per titolo: "Che i mugnai siano tenuti ad andare a condurre l'acqua", traduzione letterale che significa che è compito loro curare la bealera e le opere di presa e

di regolazione. Gli addetti devono fare in modo che ci sia acqua per il mulino in ogni giorno della settimana, eccettuate le domeniche e le altre festività: il lavoro del mugnaio parte quindi dalla manutenzione del canale di servizio.

L'articolo 3 obbliga il mugnaio ad avere una propria derivazione⁵⁵ (*suum desviatorium ad deviandam aquam*) in modo che quando macina non impedisca di fare altrettanto agli altri mulini posti in successione. Nell'ultima frase si accenna all'obbligo di "tenere e dover avere" un "*rastrillum in introitu canali*", letteralmente: un rastrello all'inizio del canale, cioè una griglia per tener pulita l'acqua.

Per evitare monopoli o eccessiva concentrazione di potere in un settore così importante, ogni mugnaio potrà avere un solo mulino⁵⁶ nel territorio di Valgrana, sotto la pena di sessanta soldi.

Per questioni igieniche, invece, l'articolo 6 vieta al mugnaio e alla mugnaia o ai loro familiari di tenere nei locali del mulino "*aliquem porchum, vel trogiam, sive galinas aut anseres vel alia simili animalia*". Sono proibiti quindi maiali, galline, oche e ogni altro simile animale, sotto pena di soldi tre per ogni infrazione (per ogni volta e per ogni capo).

L'articolo 12, l'ultimo della Raccolta, vieta ai mugnai di "prendere qualche servizio o lavoro in società da persone di Valgrana". La multa è molto elevata, sessanta soldi, a riprova del fatto che il ruolo del mugnaio dovesse essere *super partes* e non dare adito a sospetti di favoritismi o interessi privati.

Cozolium, sextarium, raxora

Anche i mugnai, come tutti gli ufficiali e gli artigiani, erano tenuti al giuramento davanti al castellano. La formula, oltre all'impegno morale, faceva sì che eventuali comportamenti scorretti fossero puniti più severamente, rientrando il colpevole nella categoria degli spergiuri.

I cereali e la farina si "pesavano" tramite unità di misura di capacità e quindi ogni mugnaio doveva avere un recipiente corretto e controllato. "Pesare a volume" era molto più semplice, non richiedendo complicate e costose bilance, ed era perciò diffuso in tutte le società agricole del passato.

Per questo, secondo l'articolo 2, ogni mugnaio è obbligato ad avere "uno e uno solo *cozolium*" (mestolo, recipiente) che sia giusto e marcato⁵⁷ col segno del castellano, in modo che 24 mestoli facciano un sestario e non di più". Il sestario è pari a due emine e quindi il mugnaio è anche tenuto ad avere un mezzo *cozolium* per riempire *l'emina*, recipiente di dimensioni più piccole con volume di 23 litri, pari a circa 18 chili di cereale. Legata al *cozolium* e al mezzo *cozolium*, dovrà avere una "*raxora*" per rasare il recipiente, in modo da fare una misura corretta. Il mugnaio che avrà frodato un cliente dovrà restituire il doppio di quanto preso indebitamente. Ognuno potrà accusare il mugnaio disonesto e sarà creduto.

Il termine *cozolium* ha assonanza col piemontese e occitano "*casul*", (mestolo), mentre la "*raxora*" è una lama usata per rasare la misura (assonanza con *rasduira*, raschietto usato per lavori di panetteria).

⁵⁵ Colatio quinta: articolo 3: De desviatorio et rastello per molinarios tenendo

⁵⁶ Colatio quinta: articolo 4: Quod molinarii non teneant nisi unum solum molandinum

⁵⁷ Colatio quinta: articolo 2: Quod molinarii non teneant nisi unicum cozolium signatum et iustum

Per il suo lavoro il mugnaio poteva trattenere un ventiquattresimo del prodotto macinato, cioè un mestolo per ogni sestario e doveva prendere la sua parte alla presenza del padrone “*presente domino grani*”, senza pretendere altro. La percentuale per la macinazione era quasi la medesima di quella che il conte di Brandizzo, nella sua Relazione del 1753, considera molto bassa e onesta. Parlando dell’alta valle Stura l’Intendente ricorda che i mulini non erano “banali” cioè non appartenevano al feudatario. A Vinadio e Aisone erano della comunità, negli altri posti c’erano 5 o 6 mulini di privati (particolari). Il fatto che non vi fossero imposizioni particolari sui mulini ne rendeva economica la gestione e faceva sì che costasse poco far macinare i cereali: “*ne deriva che per diritto di macina non si paghi che 2 libbre di farina per ogni emina*”⁵⁸, in pratica 0,74 chilogrammi su diciotto, pari al 4 per cento.

Oltre tre secoli prima si ritrova il medesimo diritto di macina anche a Valgrana, dove pure i mulini erano di proprietà del Signore del luogo.

Macinare subito e a proprio rischio

L’articolo 5 ha per titolo “*De grano incontinenti molendo*” e obbliga il mugnaio a macinare in tempi rapidi il grano ricevuto e a non trattenerlo oltre il necessario “senza giusta causa”. Il mugnaio è tenuto a conservare il grano e a custodirlo sotto la sua responsabilità (*salvare et custodire suis pericullis*). Il mugnaio risponde anche di eventuali furti avvenuti nel mulino ed è tenuto a restituire la quantità ricevuta al proprietario in grano o in farina. Come di consueto, l’articolo termina con la frase: “e sia creduto al padrone del grano...”.

Lo stesso motivo ricorrente, della fiducia data al proprietario piuttosto che al mugnaio, ritorna nell’articolo 10: “*De pesando granum et de pesatione credatur domino grani*”. Nel testo si dice che “ogni persona di Valgrana o qui abitante” che voglia portare grano al mulino, potrà pesarlo o farlo pesare e sarà creduto se dirà di aver riscontrato un peso diverso da parte del mugnaio. La differenza ritenuta tollerabile è di “*libram unam pro rubo*” cioè una libbra per rubbo, pari a un venticinquesimo e quindi al 4%.⁵⁹

Si tratta, quindi, del compenso del lavoro del mugnaio, espresso in termini di peso e non di volume come in precedenza, ma con la medesima percentuale. Oltre a questa differenza ammessa, si calcola anche “*unam unciam occasionem molecii*”, cioè circa un etto per rubbo di “consumo” per la macinazione, cifra che si può arrotondare all’1% e porta la soglia di tolleranza al 5%.

In pratica, il lavoro del mugnaio era pagato con 5 chilogrammi di farina ogni cento, compenso lordo che comprendeva anche le perdite di lavorazione.

Mugnai disonesti

L’articolo 7 ha per titolo: “*De grano furtive capto pro molinarios*” e parla dei furti e delle sottrazioni di cereali da parte del mugnaio e delle relative severissime pene.

“Inoltre è stabilito che se qualche mugnaio sia stato indotto a confessare di aver rubato o sottratto grano portato al mulino (*accepisse vel diminuisse*) o abbia rovinato detto grano paghi una multa di sessanta soldi oltre al doppio del danno causato”. E se non avrà di che pagare “*amittat unum membrum sue persone*”, letteralmente: perda un membro della sua

⁵⁸ Dalla “Relazione che il Conte di Brandizzo fa di ogni città e terra della Provincia di Cuneo”, op. cit.

⁵⁹ Il rubbo, pari a 9,22 chilogrammi, era composto da 25 libbre (kg 0,3688)

persona. Punizione di eccezionale gravità, che sottolinea da un lato l'importanza che si attribuiva al lavoro del mugnaio e alla sua correttezza, su cui non si poteva transigere, dall'altro la centralità dei cereali, base della sopravvivenza per la società di allora.

Gli Statuti di Valgrana sono abbastanza attenti ai diritti personali e lontani dalla crudeltà di punizioni tipiche del periodo. In fondo, il loro scopo è proprio quello di tutelare gli “*homines Valgrane*” e proteggerli dagli abusi, arbitrii e violenze in uso all'epoca. Le eccezioni più importanti si hanno proprio per colpe gravi che compromettono beni di primaria importanza, come nel caso di incendi dolosi di prodotti o di mugnai disonesti. In questo caso, non conta più l'appartenenza alla Comunità, e la severità o crudeltà della punizione segna una sorta di distacco morale dal colpevole, come se l'inaudita gravità della colpa ne segnasse di fatto l'allontanamento dalla società.

L'articolo prosegue dicendo che il castellano è tenuto a controllare ogni mese e anche più spesso se lo riterrà opportuno (*ante mensem si voluerit*) le misure di tutti i mugnai (*cozpolios omnium molendinorum*).

Manutenzione costante

Lo stesso articolo 7, dopo aver parlato dei casi di furti e sottrazioni, cambia improvvisamente tema e ricorda l'obbligo che “ogni mugnaio tenga il suo mulino martellato”, cioè provveda alla manutenzione delle macine.

Con il tempo e l'usura, le scanalature delle pietre si smussavano e occorreva martellarle per ripristinarne l'efficienza. L'operazione era necessaria per produrre farina di grana fine e regolare (*equalis*). La frase “*implere canaletam de suo farnatio donec sit equalis*” non è di facile traduzione

Una possibile interpretazione, alla lettura anche di analoghe norme di altri statuti, è l'obbligo per il mugnaio di macinare grano di sua proprietà immediatamente dopo il lavoro di martellatura, in modo da non contaminare la farina dei clienti col residuo dell'operazione (polvere di pietra mescolata alla farina). “*Canaletam*” avrebbe allora il senso di tramoggia⁶⁰, il recipiente a imbuto posto sopra le macine. Dopo aver martellato a dovere le macine, quindi, il mugnaio era tenuto a riempire un'intera tramoggia di cereali di sua proprietà, in modo da ripulire il mulino dai residui dell'operazione di manutenzione.

Molte norme degli Statuti sono molto tecniche, cioè dettano regole precise per lavorazioni, tempi o prodotti, entrando in dettagli che oggi faticiamo a capire, data anche la lontananza della tecnologia usata e l'incertezza dei termini relativi.

Bealere comuni e private

Due norme solo apparentemente estranee sono inserite nella Raccolta sulla macinazione e riguardano i canali irrigui. L'articolo 8 ordina di non sottrarre acqua dalla bealera comune.⁶¹ Le pene sono molto severe: rubare l'acqua tramite rottura delle ripe della bealera o tramite chiuse abusive o deviando il corso del canale costa sessanta soldi per ogni infrazione. E la stessa pena si applica anche in assenza delle predette manomissioni,

⁶⁰ Canaletam è tradotta con tramoggia da Apricò nel sul Glossario, op. cit.

⁶¹ Colatio quinta: articolo 8: De aqua bealis comunis non capienda per extraneos

a ogni forestiero nella cui proprietà sia trovata l'acqua della bealera comune. Il consueto principio della presunzione di colpa, valido in questo caso solo per gli estranei.

L'articolo 11 riguarda invece il diritto dei possessori di fondi non serviti da canali di irrigazione di poter attraversare terreni altrui con proprie bealere⁶², arrecando il minor danno possibile al fondo attraversato. La norma è molto "moderna" e non è diversa da quelle che regolano attualmente le servitù prediali di acquedotto coattivo. La proprietà del terreno rimane a quello che oggi chiamiamo "fondo servente", ma al fondo dominante spetta il diritto di usare l'acqua (*ius adaquandi*) "per sempre e quando vuole" (*uti possit perpetuo ad suam voluntatem*).

4.2.7 Sesta raccolta Collacio sexta: De viis refficiendis

La sesta raccolta contiene 17 articoli e ha per titolo: "riguardo alla manutenzione delle strade". In effetti, le prime norme sono di carattere urbanistico e regolano la viabilità sia all'interno del capoluogo che sul territorio.

Strade e passaggi pubblici sono considerati un bene comune e si nota l'attenzione al fatto che nessuno possa, per iniziativa privata, recare impedimento o nuocere a questo patrimonio di vie di comunicazione, la cui importanza è sottolineata dall'elezione di appositi incaricati alla custodia (massari). Oltre a vietare costruzioni o danneggiamenti, c'è poi l'obbligo per ogni cittadino di partecipare attivamente ai lavori di manutenzione. Lo stesso concetto vale per la gestione dei canali irrigui e per la cura dei fossi di scolo delle acque piovane. Le norme sono semplici e precise e anche molto "moderne" nei criteri di ripartizione dei costi e dei lavori.

Come per tutte le altre Raccolte, anche nella Colatio sexta sono inseriti alcuni articoli estranei al tema generale.

Una situazione urbanistica complessa

Il castellano è tenuto a far riparare tutte le vie che attraversano il borgo di Valgrana⁶³ e a far liberare le strade da qualsiasi cosa impedisca il passaggio. Se qualcuno ha occupato (*tenet vel accipit*) qualche spazio comune dovrà liberarlo entro quindici giorni dalla denuncia. È anche vietato chiudere abusivamente porticati aperti, sotto pena di sessanta soldi, oltre all'obbligo di riapertura.

"E sempre faccia attenzione il castellano affinché nessuno a suo tempo chiuda o rechi qualunque impedimento alle vie comuni, così come a nessuno si faccia ingiuria o violenza". L'accostamento di una norma urbanistica con una misura di ordine pubblico del tutto estranea all'argomento trattato è tipico di questi testi.

La questione è più complessa per edifici costruiti su spazi comuni in epoche precedenti. Per decidere sui casi specifici si eleggono sei uomini che prendano i provvedimenti che parranno loro opportuni.

La norma, come quella seguente, fa capire che si cerca di porre rimedio a una situazione urbanistica complicata e disordinata, in cui molti privati avevano costruito su terreni comuni, ostruendo passaggi e impedendo la circolazione. Ordinare demolizione di edifici è sempre una misura poco gradita e popolare. Si crea, quindi, una commissione

⁶² Colatio quinta: articolo 11: Quod volentes facere prattum possint habere bealeriam per alienam possessionem.

⁶³ Colacio sexta, articolo 1: De viis burgi Valgrane reaptandis et porticibus apperendis

numerosa, ben sei persone, con lo scopo di prendere decisioni equilibrate e condivise sulla delicata questione degli interventi necessari.

L'articolo 2 conferma l'obbligo di demolire qualsiasi tipo di fabbricato costruito su spazi comuni.⁶⁴ Si tratta soprattutto di porticati aperti edificati vicino o sopra una via pubblica (*iuxta sive prope*) in cui, nel tempo, si sono costruite “stanze, mura, pareti o altro” Entro venti giorni dalla pubblicazione dei *Capitula* chiunque ne fosse proprietario deve demolire e portar via ogni manufatto o impedimento “*impedimentum seu edificium dextruere, tolere et auferre*”.

Si stabilisce anche che il castellano sia tenuto con vincolo di giuramento a procedere personalmente all'ispezione delle vie di Valgrana (*ire per omnes vias publicas infra muros burgi Valgranae personaliter*), assieme ai sei eletti e a procedere contro i contravventori. Gli eletti e i sindaci “del comune e della libertà” dovranno anch'essi giurare sui Vangeli di denunciare ogni cosa vedano costruita indebitamente su suolo comune (*aliquid indebite factum super comuni*).

Il testo prosegue sullo stesso tono, specificando vari casi di costruzioni e chiusure indebite, soprattutto relative a porticati.

Probabilmente, Valgrana era costruita allora come un insieme di abitazioni molto ravvicinate e addossate, con archi di collegamento fra edifici e passaggi coperti e si voleva impedire l'occupazione di spazi comuni e la chiusura dei passaggi pubblici. Tutte questioni che richiedevano fermezza e nel contempo attenzione e senso pratico.

Non si tratta, infatti, di abusi edilizi nel senso attuale del termine. Lo *ius edificandi* era allora strettamente e naturalmente connesso al diritto di proprietà e le norme non punivano quindi il privato che costruiva su terreni propri, ma difendevano con rigore passaggi e spazi comuni dall'invasione dei “particolari”.

Massari per sorvegliare che le vie “siano aperte e aperte stiano”

L'articolo 3 riguarda l'elezione di tre “massari delle vie”, incaricati della sorveglianza del sistema viario pubblico sia nella pianura che in montagna. Gli eletti dovranno aver cura che le vie siano “aperte e aperte stiano”. La multa per chi “si rifiuterà di aprire” sarà di soldi dieci, oltre ai danni.

Stesso argomento anche per l'articolo 4, che prevede l'elezione di altri quattro massari incaricati dei ponti e delle bealere, che controllino i lavori eseguiti con le roide, in modo che ognuno contribuisca alle opere. I massari avranno il potere di dare ordini e di comminare pene. E se avranno operato bene, a fine anno riceveranno venti soldi, altrimenti “*nichili habeant sed puniantur de eorum negligentia*” (non siano pagati, ma puniti per la loro negligenza).

Vie del centro e mura di cinta

La manutenzione delle strade è a carico di chi possiede case e fondi rustici. Gli abitanti del concentrico⁶⁵ (*persone stantes intra muros Valgranae*) devono tenere in ogni tempo la strada davanti alla propria casa ben percorribile ed usufruibile (*aptatam et expeditam*) in

⁶⁴ Colacio sexta, articolo 2: De porticibus super comune factis comuni refficiendis

⁶⁵ Colacio sexta, articolo 6: Quod persone stantes in Valgrana teneant vias publicas ante eius domum

modo che si possa passare comodamente. Ognuno dovrà provvedere alla porzione di strada dinanzi al proprio ingresso e fino alla metà della via.

“E chi accumulerà terra dinanzi alla propria casa deteriorando il passaggio sia multato con tre soldi per ogni volta”.

La villa di Valgrana era difesa da mura e doveva sempre esserci uno spazio libero dai due lati della cinta, in modo da avere passaggio agevole anche con carri e cavalli, per evidenti ragioni difensive. Eventuali terreni privati coerenti con le opere di fortificazione devono essere stimati a un giusto prezzo da due uomini validi e fidati (*sub extimatione duorum bonorum hominum*) e acquisiti come comuni, salvo espressa deroga data dal consiglio.

Anche la manutenzione della viabilità fuori dal concentrico è affidata ai diretti interessati. Chi possiede campi e prati è obbligato a tenere agibile la strada fino alla sua proprietà⁶⁶ “da entrambe le parti della via” in modo che sia “sufficientemente percorribile”.

Coloro che hanno proprietà coerenti con la via pubblica dovranno anche scavare, fra il proprio terreno e la strada, un piccolo fossato, in modo che l’acqua non danneggi la via (*facere inter se et viam unam rianam seu unum parvum fossatum*).

Nel caso qualcuno non potesse provvedere personalmente allo scavo del canale, a causa delle condizioni della strada, può rivolgersi ai massari delle vie, che ordineranno ad altri di aiutarlo nell’opera. Il testo prosegue indicando le varie multe per i trasgressori.

L’articolo 8 impone di non fare fosse o cantine nelle vie pubbliche e ordina a chi le avesse fatte di riempirle e ripristinare la viabilità entro otto giorni. Chi avesse scavato le fosse è anche tenuto a rispondere dei danni eventualmente arrecati.

Consorti irrigui e canali di scolo

L’articolo 9 parla invece dei “*consortes bealeriarum*”, cioè degli utenti di un consorzio irriguo⁶⁷, che hanno l’obbligo di mantenere in buono stato canali e ponti. Il testo parla di “*bealeriam communem*”, cioè di un canale di irrigazione di proprietà comune e stabilisce il dovere dei soci (*consortes*) di contribuire a costruire i ponti (*conferre ad faciendum pontem*) e partecipare alle spese di scavo e manutenzione delle bealere in modo proporzionale al valore della proprietà posseduta (*secundum quantitatem precii quod habent*).

Coloro che si rifiutassero di contribuire per la loro parte di lavoro e di spesa non potranno utilizzare l’acqua fintanto che non avranno pagato il dovuto (*non possint nec debeant capere seu capi facere aquam in dicta bealeriam*).

Il testo è straordinariamente moderno e molto simile alle norme che ancora oggi regolano la gestione dei consorzi irrigui. Anche la ripartizione di lavori e spese sulla base del valore del fondo servito dal canale comune è un criterio estimativo corretto e attuale.

L’articolo 12 vieta di “condurre” l’acqua irrigua sui pascoli comuni o per le vie pubbliche⁶⁸, cioè di usare impropriamente strade e terreni pubblici come canali per far arrivare l’acqua al proprio appezzamento. Il castellano è tenuto a impedire questi abusi e a far costruire i ponti necessari nei luoghi indicati dai tre uomini incaricati di questi controlli.

⁶⁶ Colacio sexta, articolo 5: De viis reactandis iuxta suam possessionem et fiendis rianis

⁶⁷ Colacio sexta, articolo 9: Quod consortes bealeriarum teneantur refficere bealerias et pontes

⁶⁸ Colacio sexta, articolo 12: De non dcendo aquam per pascua comunis nec per vias publicas

L'articolo successivo (13) contraddice in parte la proibizione di far scorrere acqua per le vie e spiega che chi lo facesse è tenuto a condurla su un lato, in modo che non danneggi la strada o impedisca il passaggio (*teneatur eam ducere ab uno latere vie ita quod non noceat vie*). Non è la prima volta che sono accostati articoli di contenuto apparentemente opposto, il cui senso è dato proprio dal tentativo di equilibrare esigenze diverse. In questo caso, lo scopo è di far sì che l'acqua in eccesso dia il minor danno possibile alla strada. La lettura dei testi d'archivio dei secoli successivi ci fa capire quanto fosse problematica e onerosa la manutenzione delle vie pubbliche e come queste fossero periodicamente asportate dalla furia delle acque, sia nei pressi del concentrico che nelle campagne e borgate.

4.2.8 Settima raccolta Collacio septima

Raccolta senza titolo e breve, la settima, solo nove articoli, di argomenti molto diversi fra loro, ma di grande interesse. Negli Statuti dell'Alta val Maira del 1396 la settima raccolta è intitolata "riguardo ai pascoli comuni" e contiene norme simili a quella di Valgrana.

Pascoli e beni comuni

I primi quattro articoli riguardano pascoli e beni comuni, un argomento di primaria importanza in tempi in cui la gran parte del territorio comunale era appunto "comune", cioè a disposizione di tutti, pur secondo precise regole condivise. La gestione di questo patrimonio collettivo richiedeva sensibilità e attenzione per fare in modo che nessuno potesse approfittarne in modo improprio a scapito degli altri. Non stupisce, quindi, trovare negli Statuti dell'epoca di molti paesi diversi riferimenti ai beni comuni.

Il maggior pericolo da evitare era che qualcuno occupasse indebitamente le terre della comunità. Per questo, il primo articolo⁶⁹ stabilisce che nessuno possa in alcun modo appropriarsi dei pascoli comuni (*sibi apropiare de pascuis comunibus Valgrane*) né delle vie pubbliche o di altri beni collettivi (*rebus comunibus*) oltre ciò che fu "*apascayratum per apascayratores Valgrane*".

La multa per l'occupazione abusiva dei pascoli è molto elevata, 60 soldi per ogni infrazione (*omni vice*). Per l'appropriazione di vie pubbliche l'ammenda è di 20 soldi. Stessa cifra, 20 soldi, per ogni giornata di terra o per sestario di prati in caso di occupazione di gerbidi comuni. Se l'appezzamento occupato misura meno di una giornata, la multa è ridotta a 10 soldi.

La severità delle pene pecuniarie conferma la grande attenzione per i beni collettivi, ed in particolare per i pascoli (multa tripla rispetto alle vie e ai gerbidi). Il doppio aggettivo "*comunibus e comunibus*" sottolinea la differenza fra i pascoli della Comunità e quelli comuni. I primi erano affittati dalla Comunità che ne ritraeva un reddito, i secondi usati dagli abitanti del paese come integrazione dei beni propri.

La misura per i campi è già la giornata (che sarà resa unità di misura ufficiale a partire dal 1612), mentre per i prati si parla di sestario, che potrebbe corrispondere alla *sesteirata* (il doppio dell'eminata) entrambe derivate dall'analoga unità di capacità per aridi, usata per "pesare" i cereali.

⁶⁹ Collacio septima, articolo 1: De non appropriando sibi aliquid de pascuis comunis Valgrane

I termini “*apascayratum*” e “*apascayratoris*” sono di difficile traduzione e ritornano nei tre articoli successivi. Dal testo sembra si tratti di beni comuni concessi in affitto o uso o comunque ceduti a privati.

Le Comunità potevano dare in gestione a propri compaesani una parte dei terreni comuni non sfruttati diversamente, anche per periodi molto lunghi. In genere si trattava di terre marginali, prima poco utilizzate, che il privato si impegnava a migliorare e a mettere a coltura. Gli ufficiali incaricati delle cessioni erano gli *apascayratoris*. Molto probabilmente, anche se non se ne fa cenno, l'utilizzo comportava un piccolo pagamento e quindi un'entrata per le casse comunali.

La preoccupazione degli Statuti è quella di evitare che queste cessioni da temporanee diventassero definitive e si trasformassero in “privatizzazioni” abusive. Dalla lettura del primo articolo che vieta espressamente la vendita di tali beni e ne impone la restituzione si capisce che questo “passaggio” in certi casi era già avvenuto e che qualcuno aveva incamerato beni comuni, probabilmente coltivati da lungo tempo, e li considerava talmente suoi da poterli vendere.

Si voleva anche evitare che sui terreni comuni si facessero costruzioni o miglioramenti non previsti dal contratto, che potevano costituire un diritto per i privati o una presa di possesso. Per questo chi riceveva beni comuni era obbligato a “tenere la cosa alle condizioni che sono state determinate”, a non fare costruzioni abusive, a non chiudere porticati aperti, a non ostruire passaggi preesistenti, in modo che si potesse andare e venire come prima (*iri et reddiri sicut supra*).

Divieto di esportare e importare vino

Dopo le norme sui beni comuni si cambia improvvisamente argomento con due misure che oggi definiremmo “protezionistiche” per impedire il commercio di vino prodotto fuori paese. L'intento di difendere la viticoltura locale è esplicito nelle prime righe dell'articolo 5 in cui si spiega che il divieto di importazione⁷⁰ nasce col proposito di non fare concorrenza ai produttori del posto: “*ut vina hominum loci Valgrane melius vendantur*” (affinché si vendano meglio i vini locali).

Il testo è molto dettagliato, con le ripetizioni tipiche di molti articoli ritenuti importanti: “si stabilisce e si ordina che nessuna persona di Valgrana, né di altro luogo, qualsiasi sia, possa né debba portare, né far portare, condurre o far condurre, di persona o di nascosto... o in altro modo in Valgrana e in tutto il territorio di Valgrana, sotto qualsiasi pretesto o modo, qualsiasi vino forestiero prodotto fuori dai confini di Valgrana, né qualsiasi uva destinata alla vinificazione”.

La multa è di 25 soldi per ogni carro e di dieci soldi per ogni animale da soma (*carrata...somata*). Ma, cosa ancora più grave della sanzione, è prevista addirittura la confisca dell'animale, del vino e dei recipienti “*et amittat bestias, vinum et vasa*”.

Naturalmente, fanno eccezione gli abitanti di Valgrana che possiedono vigne fuori dai confini del comune, che possono portare in paese il loro prodotto, ma solo per il consumo proprio e dei famigliari e sotto giuramento (*pro bibendo sibi et sue familie et cum iuramento*).

⁷⁰ Collacio septima, articolo 5: De vino nato extra posse Valgrane in Valgrana non aportando

L'argomento è ritenuto della massima importanza, tanto che si ordina che nessuno possa neppure proporre di cambiare le norme e dare il permesso. Chi lo facesse (*si quis dixerit vel proposuerit*) oltre ad essere sanzionato con la pesante ammenda di 60 soldi, sarà rimosso dall'incarico e dai benefici comuni.

Le norme e le pene sono quindi severissime, segno dell'importanza anche commerciale della produzione di uva e vino. Unico caso in cui il castellano e tutto il consiglio potranno levare il divieto (*disbampdire*) è quello in cui la raccolta delle uve fosse scarsa, tanto da risultare insufficiente: “*non recoligi vina in tanta cantitate que possent sufficere hominibus Valgrane*”.

Di analogo contenuto l'articolo 6, che vieta di vendere in Valgrana vino prodotto fuori dal territorio (*non natum in finibus Valgrane*). La multa è di 60 soldi per ogni *sestario*, ridotta proporzionalmente per quantità inferiori fino al minimo di una pinta (*usque ad pintam⁷¹ unam*). La sanzione non si applica se il divieto è stato revocato per carenza di prodotto locale (*nisi vinum esset generaliter disbampditum*).

Le regole ferree e le sanzioni pesanti per il vino d'importazione fanno il paio con l'analogia rigidità delle norme sulla coltura della vite. Alteni e vigne erano fra i terreni migliori, di proprietà delle famiglie importanti e l'introito della vendita del vino doveva essere notevole. Forse anche per questo non si voleva concorrenza esterna, di comuni a miglior vocazione vinicola.

Alberi sul confine, rami sporgenti e carcerati

Gli alberi sui confini degli appezzamenti⁷² che possono recare danno ai vicini o sporgono nella proprietà altrui sono ancora oggi un problema e lo erano ancor di più in passato, quando dall'agricoltura dipendeva la sopravvivenza. Per questo, in molti Statuti dell'epoca si trovano appositi articoli per regolare la questione. Non fa eccezione Valgrana. L'articolo 7 stabilisce che tali alberi devono essere tagliati o sradicati (*auferre et incidere vel eradicare*), dopo aver fatto fare una stima del loro valore dai periti del comune (*extimatores comunis*) e da quelli di parte. La multa per chi si rifiuta di togliere gli alberi dannosi è di soldi cinque, a cui seguirà comunque l'abbattimento (*teneatur eas aranchari*). Il castellano, su richiesta dei confinanti, dovrà far tagliare i rami che sporgono su proprietà altrui. E “sia lecito ai vicini senza multa prendere i frutti che pendono sopra il proprio possesso e anche tagliare i rami e raccogliere i frutti”.

Le prescrizioni quattrocentesche non sono diverse da quelle posteriori e anche dalla legislazione attuale. Molte norme di diritto agrario del nostro Codice Civile hanno quindi radici che arrivano almeno fino ai lontani secoli del medioevo.

4.2.9 Ottava raccolta *Colatio octava: De mensuris et ponderibus recercandis*

L'ottava raccolta è composta di 12 articoli e riguarda pesi e misure.

Massari per pesi e misure

⁷¹ La pinta vale litri 1,369

⁷² Collacio septima, articolo 7: De arboribus nocentibus suo vicino seu pendentibus incidendis

Il castellano è obbligato a far eleggere dal consiglio, in occasione della designazione degli altri “ufficiali”, due massari⁷³ addetti al controllo dei pesi e delle misure (*duos massarios ad signandum et adiustandum mensuras*).

Il testo prosegue nominando i principali attrezzi usati per lo scopo: il sestario del grano e il sestario del vino, cioè le unità di misura di capacità di aridi e liquidi.

I massari hanno il compito di controllare e segnare i sestari e sono pagati tre soldi per ogni marcatura, ridotti a un soldo per i sottomultipli. Dovranno anche denunciare al castellano l'eventuale ritrovamento di recipienti non corretti e, nel caso, incasseranno un terzo della multa.

Almeno una volta ogni quattro mesi hanno l'obbligo di controllare tutte le misure e i pesi⁷⁴ (*omnes mensuras et omnia pondera et staterias*). E nel caso ne ritrovassero qualcuna non corretta (*iniusta*) devono bruciarla in pubblico, comminando ai possessori le sanzioni previste dai Capitoli.

Sestario per il vino e per il grano, emina per il sale

L'articolo 3 obbliga i sindaci di Valgrana a comprare, a spese del comune, entro un mese dall'elezione “*unum cibrum ad mesurandam sextaria vini*”, cioè un secchio (occitano: *siber*) adatto a misurare il recipiente per i liquidi e quindi sottomultiplo esatto dello stesso sestario. Allo stesso modo devono comprare un sestario per misurare il grano e due emine, una per i cereali e l'altra per il sale. Se non ottempereranno alla disposizione, gli stessi sindaci saranno multati di 5 soldi. Tutti i recipienti di misura devono essere marcati (*signatas*). Non è chiaro se le due emine, per grano e sale, siano di differente capacità, ma sembra probabile, altrimenti non avrebbe senso l'imposizione del doppio acquisto.

Gli addetti ai controlli, una volta terminato il loro incarico, dovranno subito passare le misure campione ai loro successori.

I sindaci dovranno anche comprare una pinta, una mezza pinta, un *tercinum* e un quartino secondo le misure astensi. Anche le bilance e le stadere dovranno essere tarate secondo le misure astensi, e così pure le unità di superficie dei terreni.

E chi venderà pesi a Valgrana sarà tenuto ad avere pesi corretti e sensibili di buona marca (*peysum subtille sive de marchò*).

L'articolo 4 stabilisce che “nessuno osi misurare grano, vino, sale, legumi, o castagne, noci o qualunque altra cosa che sia venduta o comprata, se non con la giusta misura segnata col marchio del castellano”. E i venditori di sale sono tenuti ad avere un raschietto rotondo (*raysoram rotundam*) in modo da poter “*radere mensuram salis*”, per uniformarne il peso.

L'articolo 5 “stabilisce che il sestario del vino di Valgrana sia e debba essere di 62 pinte alla giusta misura del luogo e non possa essere di più né di meno. Ed è da sapersi che una mezza pinta piena di vino puro e chiaro alla giusta misura astense deve avere un peso pari a 33 once”⁷⁵.

⁷³ Colatio octava, articolo 1: De duobus massariis eligendis ad signandum mensuras

⁷⁴ Colatio octava, articolo 2: De mensuris et ponderibus recercandis

⁷⁵ Non è facile raccapezzarsi nella giungla delle misure antiche: usando i valori classici di pinta e oncia⁷⁵ i conti non tornano e il sestario sarebbe un recipiente di quasi 85 litri, ben superiore quindi alla classica brenta⁷⁵ e decisamente scomodo da portare. Non quadra neppure l'equivalenza fra mezza pinta di vino “puro e chiaro” e le 33 once.

Panni e tele

Le norme sono particolarmente severe nel campo della tessitura⁷⁶ Coloro che venderanno panno, tela o “*cendallum*”⁷⁷ con misura scarsa (*ad raxum manchum*) o non giusta o non marcata col segno del castellano, dovranno pagare una multa di 60 soldi per ogni infrazione, oltre al doppio del danno causato.

I sindaci dovranno far fare, sopra una barra, una tesa campione (*unam teysam ad mesurandam tellas*) che sarà obbligatorio usare per tutte le misure dei tessuti. La tesa campione sarà esposta in pubblico su due colonne, a disposizione di chi dovrà servirsene.

Nel corso dei vari articoli sull’argomento si parla di sestario, emina, raso, tesa per misurare e di *stateram* e *scandaglium* per pesare.

L’ultima norma ordina che “chi terrà il peso pubblico o quello dei signori di Valgrana” (*qui tenuerit stateram seu pondus communis sive dominorum Valgrane in Valgrana*) non possa pesare da sé le cose che vende o compra, sotto la pena di soldi dieci. E non potrà neppure essere in società con alcun venditore o compratore (*participare cum aliquo emente vel vendente*).

La norma prova che già all’epoca Valgrana era dotata di “peso pubblico”, anzi di due pesi, uno di proprietà del comune e l’altro del signore del luogo. Lo scopo, come per molte altre direttive analoghe, era quello di garantire l’imparzialità e la correttezza dell’addetto e a evitare che interessi privati potessero interferire su incarichi pubblici.

Vino e osterie

Gli ultimi tre articoli della raccolta sono dedicati alle norme per la vendita del vino al minuto e alle osterie. L’articolo 10 impone agli osti di stabilire un prezzo per la pinta di vino, la mezza pinta, il terzo di pinta (*tertinum o tercinum*) e il quartino e tenerlo fisso e uguale sia per i compaesani che per i forestieri⁷⁸ (*a principio usque ad finem tam terigenis quam foresteriis*).

E si dovrà sempre misurare le quantità con recipienti controllati dagli addetti “*ad mensuras signatas per adiustatores mensurarum*”. Ogni oste (*tabernarium*) dovrà tenere nel proprio locale una e una sola serie di questi boccali: una pinta, una mezza pinta, un “*tertinum*” e un quartino. La multa per gli inadempienti è di tre soldi per ogni infrazione e se l’accusato non avrà di che pagare sarà tenuto in catene per un giorno e poi frustato.

I recipienti di misura non autorizzati, difettosi o non corretti dovranno essere bruciati.

La norma fissa anche il prezzo massimo ammesso per la vendita del vino al minuto, soldi otto per sestario e non di più (*et non ultra*). Il castellano è tenuto a far giurare “*tabernarios et tabernarias*” di non contravvenire alle norme fissate nei Capitoli. Il lavoro di oste era quindi anche prerogativa femminile.

Questo significa che il valore di almeno una delle due unità di misura usate nel 1400 a Valgrana era significativamente diverso da quelle indicate tradizionalmente.

⁷⁶ Colatio octava, articolo 6: De non vendendo pannum seu alias res ad raxum manchum vel non signatum

⁷⁷ Il cendallum è un tipo di tessuto molto fine e leggero, usato per i veli femminili

⁷⁸ Colatio octava, articolo 10: De mensurando vinum ad mensuras signatas et de non vendendo vinum pluri pretio quam fuerit cridatum

L'importanza attribuita alla commercializzazione del vino si rileva dal fatto che l'articolo seguente riprende lo stesso argomento (*de eodem*), aumentando le sanzioni da tre a cinque soldi nel caso di vendita a prezzo superiore a quello fissato.

Dopo due norme che stabiliscono severe sanzioni per gli osti che trasgrediscono alle regole stabilite o tentano di speculare (*lucrare*) guadagnando più del dovuto, l'articolo 12, ultimo della Raccolta⁷⁹ prende le difese della categoria, vietando ai clienti di andarsene dal locale prima di aver pagato vino e cibo, senza il permesso esplicito dell'esercente (*sine voluntate tabernarii vel ipso tabernario ignorante*).

4.2.10 Nona raccolta *Collatio nona: De fodris et possessionibus astrictis ad solvendum talearum*⁸⁰ et contributiones

La Nona Raccolta, di soli 9 articoli, è dedicata alle questioni fiscali. Nel testo si parla di *fodra* e *talea*. Queste ultime sono le imposte fondiari, mentre per *fodrum* si intendeva inizialmente il diritto del sovrano o di un suo funzionario di ricevere gratuitamente ospitalità per sé e il suo seguito, oltre che il foraggio per i cavalli. Il termine è quindi passato a indicare, genericamente, tutte le varie imposte richieste dal signore del luogo. Il primo articolo prescrive che chiunque abbia possedimenti in Valgrana debba pagare tasse fondiari, tributi e ogni altro onere e ricorda che l'obbligo sussiste anche in caso di trasferimento della proprietà. Il testo continua ordinando che “nessuno possa fare obiezioni contro questa norma”, sotto la forte pena di cento soldi.

Anche i forestieri (*foritanei*), ovunque abbiano la loro residenza, sono tenuti in “perpetuo” a pagare tasse e tributi “ogni anno nella festa di San Martino agli incaricati della riscossione (*colectorum fodri*) a nome del comune di Valgrana”.

L'obbligo per tutti di pagare le tasse è motivato dall'esigenza di “aumentare onore e beni dei magnifici signori di Valgrana”. Per questa ragione nessun immobile presente sul territorio può essere venduto o trasferito in alcun modo a persona che non possa pagare debiti, tasse fondiari e imposte⁸¹ (*que non possit cogi ad solvendum debita, taleas et fodra*).

La norma vale anche in caso di successione ereditaria, donazione, legato o testamento. In tal caso, il trasferimento a persona incapace di pagare è considerato non valido e il bene passa al più vicino in grado (*proximiori in gradum legantis vel alienantis*).

Chiunque voglia comprare beni nel territorio di Valgrana deve essere in grado di pagare tasse e altri oneri e la cosa acquistata deve essere registrata (*teneatur ponere in registro*) e assoggettata agli stessi carichi che pagano i residenti. Chi non lo facesse è colpito non solo dalle pene previste contro chi rifiuta di pagare, ma anche da quelle legate alla mancata registrazione del bene (*tratantium de hiis qui non registrassent*).

I sindaci sono autorizzati a entrare anche senza permesso in queste proprietà.

Il testo prova quindi l'esistenza già a inizio 1400 di un Catasto in cui devono essere registrate tutte le proprietà fondiari. Libro andato smarrito o distrutto, visto che il primo Catasto conservato nell'archivio comunale è di molto posteriore (1627)

Beni affittati

⁷⁹ Collatio octava, articolo 12: De non recedendo a taberna donec solverit tabernario

⁸⁰ Dovrebbe essere accusativo, quindi “taleas”

⁸¹ Collatio nona, articolo 3: Quod omnes possessiones perpetuo sint ascripte ad solvendum taleas et fodra

L'articolo 4 parla dei beni concessi in affitto o comunque dati a terzi per la coltivazione e l'utilizzo.⁸² Il testo afferma che nel caso si affitti o conceda terra da coltivare in qualsiasi forma e modo (*locaverit, dederit, vendiderit, seu ad colendum concesserit, vel ad fictum, seu affittum*) la persona che usufruisce del bene è tenuta a pagare le diverse imposizioni allo stesso modo di chi lo possedeva in precedenza.

Il testo appare un po' contorto, ma il concetto basilare pare quello che lega il dovere di pagare le tasse fondiariе all'effettivo utilizzo e coltivazione del bene, più che alla semplice proprietà dello stesso (*teneatur pro ipsa possessione subire munera*). Paga quindi il coltivatore e non il proprietario, se le due figure non coincidono.

Nel caso qualcuno si rifiutasse di pagare il dovuto e le successive multe, incorrerà nel sequestro dei beni da parte dei sindaci e nella successiva vendita a un soggetto che potrà pagare (*solventi*).

L'espressione "*vel ad fictum seu affittum*" può indicare due diverse forme di locazione del bene (oggi difficilmente distinguibili) oppure essere una semplice ripetizione, tipica dello stile espositivo dei *Capitula*.

Ritardatari ed evasori

L'articolo 5 prescrive di pagare le diverse imposizioni entro il termine di un mese dal pubblico annuncio dato per le strade di Valgrana. Per i trasgressori è previsto l'aumento di un quarto della tassa scaduta. Inoltre il castellano è tenuto a far leggere in consiglio i nominativi dei ritardatari, esponendoli alla pubblica vergogna (*in pleno consilio legi facere omnes personas que non solverint taleas suas infra dictum terminum*).

L'articolo 6 parla invece degli evasori, anzi, più precisamente, di coloro che si rifiutano di pagare (*recusantes solvere*). In questo caso il sistema è ancora più spiccio ed efficace: la proprietà di chi non paga le tasse non solo non verrà difesa né custodita dalle guardie campestri (*bona ipsius non deffendantur nec custodiantur per camparios*), ma non sarà neppure tutelata da chi volesse far danni o asportare prodotti. Nel testo, anzi, c'è una sorta di esplicito permesso di danneggiamento e saccheggio dei beni degli evasori: i campari non potranno accusare gli autori dei furti e se qualcuno li accuserà "*non valeat ipsa accusa*", (l'accusa non valga).

I beni dell'evasore sono dunque di libero accesso per chi vorrà servirsene, fino all'ammontare della cifra dovuta e non pagata, e questo durerà fin quando non regolarizzerà la sua situazione fiscale. Un sistema che rendeva dura la vita agli evasori e doveva servire da efficace deterrente, obbligando i contribuenti morosi a saldare in fretta il debito col fisco.

L'ultima frase dell'articolo tutela le persone che godono di privilegi giuridici: "*et per hoc capitulum non fiat preiudicium personis privilegiatis de iure comun?*". Il duro trattamento riservato ai normali renitenti al pagamento pare quindi non valere in caso di categorie di persone titolari di privilegi (ecclesiastici e nobili).

Regestrum e registratoros

⁸² Collatio nona, articolo 4: Quod possessiones locate seu aliter concesse teneantur solvere taleas, seu ipsorum cultores

L'articolo 7, nonostante la brevità, è di particolare importanza perché dimostra l'esistenza di un catasto (*regestrum*) in cui devono obbligatoriamente essere censiti i beni immobili di Valgrana⁸³.

“Inoltre si stabilisce che il castellano sia tenuto a far fare un registro (catasto) in Valgrana, in prosecuzione dell'altro registro esistente” (*in fine alterius regestri existentis*). E dovrà far eleggere degli incaricati (*registratores*) fin dall'inizio del prossimo maggio, che si mettano immediatamente all'opera e finiscano il lavoro di registrazione dei beni entro la festa di Pentecoste. Il castellano è espressamente tenuto a fare quanto sopra e non si potrà chiedere licenza né saranno ammesse eccezioni, che anche se concesse non avranno valore.

L'ultima frase è di particolare importanza: “e diversamente non si possa imporre alcuna tassa fondiaria o tributo in Valgrana se non attraverso il catasto (*nisi per formam regestri*) salvo diversa decisione del consiglio.

Anche questo testo dimostra l'esistenza di un registro fondiario, addirittura precedente agli Statuti e fa capire come l'esistenza di un catasto fosse considerata basilare per procedere a un'equa tassazione. Il divieto di tassare gli immobili e in particolare i terreni se non “*per formam regestri*”, cioè sulla base dei valori catastali, tutela i cittadini da forme fantasiose o improprie di contribuzione.

Gli ultimi due articoli della Nona Raccolta riguardano i “*colectores*”, letteralmente “raccoglitori”, cioè gli incaricati per l'esazione delle tasse. Chi si offre per l'incarico è tenuto al giuramento, dovrà essere accompagnato dai rettori o altri rappresentanti della Comunità, è ritenuto responsabile di quanto raccolto e dovrà consegnarlo entro i termini prescritti. Le cifre eventualmente non riscosse dovranno essere pagate dall'esattore di tasca propria (*quod restituat de suo proprio id quod restabit*).

Nel caso di beni intestati a più persone l'esattore potrà raccogliere la cifra totale da uno qualsiasi dei possessori (non necessariamente colui che ha la quota maggiore) e questi potrà rivalersi sugli altri.

Il testo prosegue specificando i casi di beni indivisi fra diversi eredi. Colui che pagherà le tasse potrà rivalersi nei confronti dei coeredi con maggiorazione di un terzo (*habeat regressum contra alios heredes ut supra cum tertio pluri*).

L'esattore infedele, che non avrà versato il dovuto, sarà tenuto in prigione dal castellano finché non avrà pagato “*totum fodrum comuni*”.

4.2.11 Decima raccolta *Colacio decima: De officialibus comunis et aliis arteriis*

La decima raccolta comprende 42 articoli di varia lunghezza e tratta degli “ufficiali” comuni. Il termine ha un significato diverso da quello attuale e designa anche l'insieme di artigiani, lavoratori e commercianti che esercitano la loro attività nel comune.

È una delle raccolte più interessanti per capire la vita quotidiana del periodo.

Obbligo di giuramento per ufficiali e artigiani

L'elenco è precisato nel primo articolo⁸⁴ che obbliga il castellano a far giurare “*omnes officiales et arterios*”. La parola “*arterios*” può essere tradotta con “artigiani”, ma

⁸³ Collatio nona, articolo 7: De registro fiendo in fine alterius registri existentis

probabilmente significa con più precisione “coloro che esercitano un arte o un mestiere”, anche nel senso di liberi professionisti e commercianti.

Un primo elenco comprende: “*Becharios, revenditores carniū salsarū, caseorū, seracii et olei ac pisciū salsorū*”, cioè macellai, rivenditori di carni conservate (forse qualcosa di simile agli attuali salumi), formaggi, ricotta, oli e conserve di pesci. Interessante il *seracium*, ricotta (da cui “*seiràs*”) differenziato dal *caseum*, formaggio, e l’accento alle conserve di pesci, (probabilmente pesce sotto sale) che prova la diffusione di acciughe e altri prodotti ittici nelle valli fin dal secolo XV.

Subito dopo, il testo fornisce un secondo elenco di ufficiali soggetti al giuramento: “*tabernarios, sartores, ferrarios, fornarios, molinarios, testores et testrices*”, cioè osti, sarti, fabbri, fornai, mugnai, tessitori e tessitrici.

Il giuramento è necessario per “esercitare legalmente il loro ufficio e secondo le regole dei capitoli che seguono” e anche per pagare le tasse dovute (*ipsos tangentium*). Il giuramento è quindi una forma di “registrazione”, valida non solo per i controlli di qualità e di rispondenza alle norme, ma anche a fini fiscali. Per chi si rifiuta di giurare o di pagare le tasse fissate dal castellano sono previste multe e il divieto di esercitare la professione o la decadenza dall’incarico.

L’elenco degli “ufficiali” che il castellano è tenuto a nominare è molto lungo e occupa diversi articoli. Si inizia dai “*capitulatores capitulorum*”, incaricati di rinnovare gli Statuti⁸⁵, si prosegue con tre massari che si prendono cura delle mura di cinta del borgo, con gli *aterminatores* (oggi diremmo geometri) incaricati di misurare e mettere i termini di confine fra gli appezzamenti, con i *recercatores* che controllano pesi e recipienti, gli *stimatores*, che si occupano di stime e perizie, e gli *stanciatores* che devono fissare il prezzo di vendita delle merci.

Altri “*homines Valgranè*” sono scelti per controllare i lavori di tessitura e sartoria e i relativi compensi, l’attività dei custodi del bestiame e, come si è visto nelle raccolte precedenti, per la supervisione di molti altri settori specifici, dalla viabilità all’irrigazione, dall’urbanistica alla verifica di pesi e misure.

Un sistema, quindi, che suddivideva il potere “spicciolo”, sui problemi che quotidianamente doveva affrontare una comunità e le relative decisioni, fra una moltitudine di incaricati temporanei, garantendo, nell’insieme, una gestione che oggi definiremmo democratica e partecipata. La breve durata degli incarichi (ogni quattro mesi si rinnovavano le cariche) era garanzia di turnazione fra tutti i cittadini e impediva il formarsi di posizioni di potere o di possibili speculazioni.

Gli articoli 6 e 7 servono a evitare quello che oggi definiremmo come “conflitto di interessi” o “cumulo di cariche pubbliche”. Sono entrambi testi molto corti e chiari. Il primo vieta a chiunque eserciti “*officium seu ministerium*” in Valgrana di fare contemporaneamente il perito (*recercator seu stimator*). Chi ha l’incarico di stimare beni, costi o danni deve essere estraneo a qualsiasi carica, in modo da non essere parte in causa o avere interessi che ne condizionino l’imparzialità.

⁸⁴ Colacio decima, articolo 1: Quod castellanum facit iurare omnes officiales et arterios in capitullo nominatus

⁸⁵ Colacio decima, articolo 3: De capitulatoribus elligendis

Il secondo vieta di avere più di un solo incarico pubblico (*nisi unicum officium*). Nel testo si precisa “*de illis qui dantur ad brevia*”, cioè di quelli che vengono assegnati senza particolari formalità.

Come si è già visto in altre occasioni, la figura del castellano appare subordinata a quella degli eletti. Moltissimi articoli danno “ordini” al castellano che “è tenuto” a farli eseguire. Sono gli ufficiali e gli eletti a prendere le decisioni e al magistrato spetta solo farle osservare, senza poter intervenire in merito.

Il tono e la sostanza di queste norme testimoniano l’elevato livello di autonomia delle Comunità in quel periodo.

Termini di confine e vie pubbliche

L’articolo 5 parla degli “*aterminatores*”, cioè delle persone incaricate di porre i termini di confine fra i diversi appezzamenti (*inter aliquas possessiones*) sia nel caso di beni rustici o urbani che di vie pubbliche e private. Una figura simile a quella dell’attuale geometra, almeno per le competenze di tipo topografico.

Se qualcuno fa richiesta al castellano di far mettere i termini di confine fra i propri e altrui beni, il magistrato deve convocare gli interessati (*citari personaliter habentes predium*). In caso di contestazione della parte avversa che sostenga che “*terminos non esse ponendos*” (i confini non devono esser messi lì) il castellano dovrà concedere otto giorni di tempo ai contestatori (*parti contradicenti*) per provare le loro ragioni. Trascorso il periodo fissato senza che sia stata portata alcuna prova in contrario, il termine sarà messo dove si era fatta richiesta.

Il castellano è anche obbligato a intervenire nel caso qualcuno denunci che un vicino ha occupato o usato un terreno violandone i confini (*acceperit de sua possessionem ultra terminos*), sia si tratti di prato che di vigna o altro⁸⁶.

Lo stesso procedimento vale anche per i confini delle strade pubbliche, ma in tal caso valgono le osservazioni non solo dei confinanti, ma di qualsiasi altra persona. Il concetto sottolinea che tutti gli abitanti hanno diritto sulla via pubblica, intesa come bene comune, quindi qualsiasi cittadino può ricorrere al castellano per contestare, ad esempio, un restringimento che impedisca il passaggio o un indebito spostamento dei confini delle proprietà adiacenti che ne riduca la carreggiata.

Periti per il prezzo delle carni

L’articolo 9 obbliga il castellano a far eleggere due stimatori⁸⁷ al di sopra delle parti che fissino il prezzo della carne nei macelli e dei generi trattati dagli altri rivenditori e panettieri (*ad dandum stanciam* significa dare un valore, stimare, nel senso probabilmente di imporre un prezzo massimo).

I due avranno pieno potere e le cifre che stabiliranno saranno considerate valide e vincolanti: “ciò che avranno fatto sia fisso e preciso”. Dovranno giurare di determinare il prezzo in buona fede e senza frode (*bona fide et sine fraude*) e senza alcuna ricompensa. I macellai e gli altri rivenditori non dovranno superare il prezzo stabilito, sotto pena di dieci soldi per ogni infrazione, oltre alla confisca delle merci vendute sovrapprezzo.

⁸⁶ Colacio decima, articolo 12: Quod castelanum faciat aterminari inter eos qui acceperint de possessione alterius

⁸⁷ Colacio decima, articolo 9: De stanciatoribus elligendis

I due periti dovranno fissare i diversi valori delle merci ogni quindici giorni. Durante le due settimane i prezzi resteranno invariati (*per stanciatores non possit mutari stanciam*) e nessuno potrà vendere a prezzi maggiori di quelli stabiliti, se non in casi eccezionali rigidamente stabiliti.

Gli stimatori che si comporteranno in modo contrario alle prescrizioni saranno a loro volta multati e se avranno commesso frodi verranno rimossi dall'incarico.

Tutti i macellai ed i rivenditori sono tenuti ad avere provviste sufficienti per rifornire i cittadini (*facere banchum sufficientem*).

Norme sui sarti, draperii e acimatores

Norme molto precise riguardano anche l'attività dei sarti, maschi e femmine (*sartor et sarturixia*) che è regolata in modo pignolo sia per quanto riguarda la qualità che il compenso e, addirittura, i termini di consegna del lavoro finito⁸⁸. L'articolo 16 stabilisce che "ogni sarto o sarta che prenda panni di qualsiasi genere in lavorazione da abitanti di Valgrana sia tenuto a finire bene il lavoro nel termine di tre settimane o anche prima, se così convenuto fra le parti". La pena per i ritardatari è molto elevata: venti soldi per ogni infrazione. Ancora peggio se "qualche sarto o sarta rovinerà (*vastarenti*) un panno di qualcuno", nel qual caso, oltre alla multa salata, sarà tenuto a rimborsare il danno al proprietario secondo la stima fatta dal fabbricante di panno (*in estimatione draperii*) e da due eletti allo scopo (*duorum electorum super laboribus pannorum*).

Come molte altre attività artigianali, anche il lavoro del sarto era rigidamente controllato e comportava una buona dose di rischio professionale in caso di errori.

Un intero articolo è dedicato ai compensi per la confezione di vestiti. Anche in questo caso si ricorre all'elezione di due *homines* che decidano volta per volta dei prezzi.

Nella lunga premessa si dice che "siccome la varietà e la diversità dei vestiti e anche le differenze di lavorazione delle vesti e dei completi di panno confezionati dai sarti e dalle sarte impedisce di imporre un prezzo fissato per statuto, e per meglio adeguare i compensi degli artigiani alla bellezza e alla difficoltà del lavoro, si stabilisce che ogni quattro mesi, in occasione del cambio degli ufficiali nel consiglio, siano eletti dai sindaci due uomini con l'incarico di decidere sulle questioni della lavorazione dei panni e risolvere le controversie nate fra i lavoratori e i proprietari dei tessuti" (*inter sartore et illos quorum essent panni*).

Questi esperti avranno come compenso per la loro opera di mediazione e stima sei denari per ogni lira da entrambe le parti in causa, sia nel caso di accordo che di sentenza (attorno al 5% della cifra in discussione nel complesso).

Sempre nel campo della confezione di abiti e tessuti, oltre ai sarti vi erano altre categorie di lavoratori di meno facile comprensione: gli "*acimatores*"⁸⁹ il cui salario è fissato in ventidue soldi per ogni raso di panno Francigeno e in quattro denari astensi per ogni raso Tolosano e i *draperii*, a cui è severamente vietato cedere ad altri o vendere pezze di fustagno ricevute in lavorazione⁹⁰.

⁸⁸ Colacio decima, articolo 16: *Infra quantum tempus sartores debeant perfecisse vestes*

⁸⁹ Colacio decima, articolo 19: *De sallario acimatorum*. Non mi è stato possibile trovare una traduzione convincente del termine "acimatores"

⁹⁰ Colacio decima, articolo 20: *De comandis pannorum factis per drapariorum*

Per tutte queste categorie di artigiani che lavorano nel campo delle confezioni i compensi sono rigidamente fissati e i rischi in caso di errori nella lavorazione molto elevati, con forti multe e l'obbligo di risarcire ai clienti gli eventuali danni.

E il castellano è tenuto a tenere in carcere (*personaliter detinere*) il sarto finché non abbia risarcito quanto dovuto al committente (*donec satisfecerit precium*). Il testo finisce dicendo che si debba credere al *draperius* o al mercante, se di buona fama e sotto giuramento.

Fabbri, attrezzi e compensi

L'articolo 21 riguarda i fabbri (*ferrari*) e il loro compenso e detta diverse prescrizioni su prezzi e tempi di consegna⁹¹. La fabbricazione di una mazza (*calciare unam massam*) è pagata con tre soldi astensi e mezzo, quella di un coltello due soldi e mezzo (se il proprietario fornisce il ferro). E gli artigiani sono tenuti a fornire una scure da boscaiolo per tre soldi (*tenatur ponere corellum azerii securi de boscando pro solidis tribus*) e a ricevere per la messa in opera completa di un aratro di qualsiasi epoca un sestario di frumento di prima qualità (*et capere pro masagio cuiuslibet celoyre complete anno quolibet sextarium unum siliginis*).

“*Siligo*” indica sia il frumento di miglior qualità che il fior di farina, quindi l'opera di messa a punto dell'aratro era pagata in natura, con una misura che corrisponde alla doppia emina, quindi a circa 36 chilogrammi di prodotto.

Gli artigiani che pretendessero cifre maggiori sono soggetti alla multa di cinque soldi, e la stessa sanzione è comminata anche al cliente che li avesse pagati più del dovuto.

I fabbri sono tenuti, se richiesti, a consegnare il prodotto finito (mazze, zappe, scuri...) entro tre giorni dall'ordinazione e a tenere presso di sé una mola per affilare (*et teneantur dicti ferrarii tenere unam mollam*). E dovranno rimborsare per il ritardo i proprietari degli attrezzi con tre o cinque soldi a seconda del tipo di zappa. I

Il testo nomina tre zappe diverse, una definita “*de barono*”, una “*media sapa*” e l'ultima “*sapa de poynta*”. Quest'ultima può essere una zappa appuntita, con uno o più denti (come il “*beciàs*” della valle Stura o il “*magau*”), la seconda è una zappa di medie dimensioni, la prima probabilmente quella larga usata per lavori più impegnativi e per accumulare (*baroumar*) la terra.

È un articolo interessante perché ci descrive le tipologie dei diversi attrezzi e i loro nomi. La “*celoyra*” è evidentemente l'aratro, e il termine è rimasto nel piemontese “*slouira*”. Il verbo “*calciare*” che ha il significato di “vestire, preparare” indica la preparazione dell'utensile, il “*masagio*” è l'insieme del lavoro del fabbro necessario alla fabbricazione dell'attrezzo. Dal testo sembra di capire che il cliente dovesse fornire la materia prima, cioè il ferro, e che la complessa lavorazione per arrivare al prodotto finale, l'aratro, fosse pagata all'artigiano con due emine di farina di qualità.

Lo stesso argomento è trattato dall'articolo seguente, il 22, in cui si aggiunge che i fabbri dovranno fare bussole e cerchi per le ruote e finestre di ferro al costo di cinque denari per libbra e perni e barre per porte e cancelli per quattro denari e mezzo per libbra.

⁹¹ Colacio decima, articolo 21: De ferrariis et eorum salario

Fornarius et forneria

L'articolo 23 riguarda i fornai e il loro compenso⁹² e stabilisce che per “un sestario di pane ben cotto, tanto per il riscaldamento del forno che per la cottura (*tam pro fornagio quam pro fornigla*) il fornaio o la fornaia non possano percepire più di otto denari in contanti oppure l'equivalente di sei denari in pane di panetteria o di qualsiasi altro tipo”. La multa per chi pretende di più è di tre soldi per ogni infrazione. Chi si rifiutasse di lavorare per il prezzo stabilito viene sospeso dall'incarico dal castellano per la durata di un anno al giorno del rifiuto.

“E ogni fornaio sia tenuto a numerare tutto il pane portato al suo forno e a restituire lo stesso numero, anche in caso di pagnotte perse o deteriorate”. Nel caso di pane rovinato si dovrà credere al committente, se di buona fama, previo giuramento, e il fornaio sarà obbligato a tenersi il prodotto deteriorato (*panem vastatum*) e pagarne il prezzo.

Come nel caso dei mugnai, anche per i fornai è stabilito quindi che il rischio di errori o disattenzioni ricada totalmente sull'artigiano e si dà per scontata la correttezza dell'accusa nei confronti del lavoratore, se proveniente da uomo considerato onesto e col vincolo di giuramento. Come per i sarti si specifica che il lavoro del fornaio è tanto maschile che femminile (*fornarius vel forneria*). Curioso e indicativo il fatto che nel pagamento sia valutata maggiormente la forma in natura (compensata con l'equivalente di sei denari) piuttosto che quella in contanti (*pecunia*) che ne richiede otto.

La scarsa fiducia in questa ed altre categorie di lavoratori è confermata anche dall'articolo seguente che parla delle fascine trovate presso i fornai.

L'articolo 24 stabilisce infatti che i fornai, maschi e femmine, non possano avere rami o sarmenti di provenienza non nota⁹³. Devono cioè poter dimostrare da quale privato o da che bosco comune hanno ricavato le fascine che possiedono. La pena per le infrazioni è di tre soldi, oltre alla restituzione di rami e sarmenti di dubbia provenienza.

Tessitori e tessitrici

Gli articoli 25 e 26 riguardano la tessitura. Il primo ribadisce una norma già presente nella Raccolta ottava che obbliga “*testores et testatrices*”⁹⁴, compresi quelli presenti solo temporaneamente in paese, a fare tele e mantelli usando la misura ufficiale di Valgrana (*ad mensuram sive tesam eis data per comune Valgrane*).

L'articolo 26, invece, precisa nel dettaglio i prezzi massimi per la manifattura dei diversi tipi di tela: per ogni tesa di tela di stoffa (*de stopa*) soldi tre, per ogni tesa di tela di canapa grossolana (*riste grosse*) soldi cinque, di “*riste subtilis*” soldi cinque e mezzo, di lino soldi sette e mezzo, di tela da sacco soldi due e mezzo, di mantelli grandi (*mantilorum amplorum*) soldi diciotto, di mantelli stretti soldi nove, di tela da tovaglia soldi sei.

Tutti gli artigiani sono tenuti a non praticare prezzi maggiori (multa di tre soldi) e a non rifiutare il lavoro per il compenso stabilito, sotto pena di non poter praticare l'attività per tutto l'anno in corso. Identiche multe sono previste anche per eventuali compratori che abbiano pagato prezzi maggiori del consentito.

Si stabilisce anche un tempo massimo di un mese per l'esecuzione del lavoro commissionato.

⁹² Colacio decima, articolo 23: De forneriis et eorum salario

⁹³ Colacio decima, articolo 24: De rama et sarmenta penes fornarios inventa

⁹⁴ Poco oltre tessitrice è resa con “*testrices*” invece che “*testatrices*”

Il castellano è tenuto a controllare ogni tre mesi tutti i tessitori e chi si rifiuterà di lavorare per il prezzo stabilito per gente del paese non potrà neppure prendere commissioni da estranei, sotto pena di cinque soldi per ogni infrazione.

Obbligo di recarsi immediatamente al lavoro

L'articolo 27 stabilisce che “tutti i carpentieri e muratori e tutti i lavoratori manuali siano tenuti e debbano immediatamente e senza attesa o ritardo, non appena pattuito il lavoro e la mercede⁹⁵ (*postquam se vel operas suas locaverit*, letteralmente: dopo aver affittato se stessi o le proprie prestazioni) a recarsi nel luogo in cui devono operare e da lì non andarsene fino al tramonto del sole a meno di giusta causa o del caso in cui il posto di lavoro disti da Valgrana oltre mezzo miglio”.

Chi avrà pattuito un lavoro non potrà farlo effettuare o cederlo ad altri. La pena per i contravventori è di soldi tre e non sarà in quel caso dato da bere o da mangiare ai manovali sotto nessun pretesto e saranno tenuti a lavorare tutto il giorno per il prezzo convenuto in precedenza.

Nessun lavoratore manuale potrà proporre la sua opera in chiesa o nel piazzale, sotto pena di tre soldi per entrambe le parti. La norma vieta quindi le contrattazioni fra datore di lavoro (*conductor*) e operaio in prossimità del luogo sacro.

Garzoni e loro obblighi

L'articolo 28 parla delle varie tipologie di garzoni e dei loro obblighi. L'elenco comprende “*aliquis famulus, bubulcus, asinarius, vel pedisecha, vel alius masnenchus*”. Si trattava, spesso, di bambini o ragazzi molto giovani (*masnenchus* ricorda il piemontese “*masnà*”) impiegati come bovari, conduttori di asini o aiutanti nei vari lavori agricoli o artigianali⁹⁶.

Il testo stabilisce che ciascuno di questi garzoni sia tenuto, nel caso abbia promesso di stare col padrone per un certo periodo, a mantenere quanto detto.

La pena per chi se ne andasse anzitempo senza il permesso del padrone è elevata, venti soldi, oltre alla perdita di tutto il compenso pattuito e la restituzione di quanto eventualmente anticipato.

Se non avrà di che pagare il lavorante sarà bandito. Se, invece, sarà il padrone a cacciare senza giusta causa un garzone, questi dovrà pagare integralmente il compenso pattuito, come se il dipendente fosse rimasto in servizio tutto l'anno.

Produttori e venditori di candele

Norme molto rigide anche per produttori e commercianti di candele.

Qualsiasi “*candellarius vel candellaria*” che fabbrichi il suo prodotto per scopi commerciali in Valgrana deve venderlo al prezzo fissato dagli incaricati (*stanciatores comuni Valgrane*) sotto pena per ogni infrazione di 5 soldi.

E se qualcuno sarà scoperto a fabbricare candele usando grasso di maiale (*ponendo seymum de porcho in ipsis candellis*) pagherà dieci soldi di multa, oltre alla confisca del prodotto.

I venditori saranno tenuti a proporre il loro prodotto in quantità di una libbra, mezza libbra e un quarto e non con pesi inferiori.

⁹⁵ Colacio decima, articolo 27: Quod omnes manuales, carpentarii et mutores vadant incontinenti ad opus et de non loquando in aliqua ecclesiarum

⁹⁶ Colacio decima, articolo 28: De masnenchi et pedisecis

Come tutti gli altri artigiani, con l'unica eccezione dei malvisti calzolai, anche i venditori di candele e i loro garzoni sono tenuti al giuramento e il castellano deve controllarne mensilmente l'operato. L'articolo specifica anche come devono essere fatti gli stoppini (*lumignonum*) prescrivendo l'uso di cotone "*de bambace fillato*" senza altri componenti, sotto pena delle multe previste e della confisca delle candele.

Commento alla Decima Raccolta

La Decima Raccolta ha il medesimo titolo sia negli Statuti di Valgrana che in quelli dell'Alta val Maira del 1396, ma molti articoli hanno un contenuto diverso e non solo per l'evidente differenza geografica delle due zone.

Desta stupore l'accostamento e la mescolanza nelle normative di ufficiali e artigiani, ruoli che oggi consideriamo molto diversi, ma che, evidentemente, nel secolo XV erano concepiti come complementari. I lavori artigianali erano considerati come un servizio pubblico, e come tale erano regolamentati con scrupolo, sia per quanto riguarda la qualità del lavoro, che i tempi di consegna e il compenso.

Dalla lettura delle varie norme sembra che l'intento del legislatore (cioè degli *homines Valgrane*) fosse quello di evitare speculazioni da parte dei lavoratori, rigidamente controllati in ogni fase della propria attività. Non si tratta, quindi, di leggi di stampo corporativistico, nate per tutelare una categoria professionale, anzi, lo spirito sembra esattamente contrario.

A essere tutelati sono non i lavoratori, ma gli utenti, cioè i "particolari" proprietari terrieri che usufruivano dei servizi di sarti, panettieri, muratori, tessitori.

Rispetto ai nostri giorni, il lavoro di artigiani e commercianti era considerato non tanto una "libera" professione con cui cercare di realizzare il massimo guadagno possibile o un'attività svolta in concorrenza con altri in regime di mercato, ma come un servizio nei confronti della comunità da esercitare nel rispetto di tempi e regole molto minuziose e con compensi strettamente controllati.

Può stupire questo aspetto di rigida regolamentazione in tempi lontani, che spesso immaginiamo, erroneamente, meno sottoposti a vincoli e soffocati da burocrazie. In realtà, artigiani e piccoli commercianti erano più vicini al nostro concetto attuale di "impiegati" che a quello di liberi professionisti e al loro duro lavoro corrispondeva una retribuzione molto bassa, di semplice sopravvivenza.

Tutte le categorie elencate nella Decima Raccolta sono tenute a lavorare per compensi prestabiliti, che non possono essere superati neppure per espressa volontà del committente. Anche quando la grande diversità di tipi di lavorazione, di impegno e abilità professionale rendeva impossibile un compenso predeterminato, come nel caso dei sarti e della grande varietà di possibili vestiti, la retribuzione era comunque fissata da una commissione di esperti e mai lasciata alla libera contrattazione.

Non solo l'artigiano non poteva pretendere più di quanto stabilito, ma non poteva neppure rifiutarsi di lavorare per quel compenso, condizione che arriva molto vicina al concetto di lavoro forzato. Sfuggivano, probabilmente, a questa logica di sfruttamento solo gli "artisti", cioè quegli artigiani capaci di fornire prestazioni professionali uniche e quindi non soggette a concorrenza e regolamentazione.

A tutto questo si aggiungeva il rischio “professionale” di dover pagare i danni al proprietario per il materiale eventualmente rovinato e la consueta premessa di fiducia accordata per partito preso alla parola del committente in caso di contestazioni. Muratori e manovali erano obbligati a recarsi senza indugio nel cantiere, non potevano proporre la loro opera in chiesa e sul sagrato ed erano tenuti a sgobbare fino al tramonto senza andarsene dal luogo del lavoro.

Viste le dure condizioni di lavoro e contrattuali diventa comprensibile la nascita di “confraternite” che, dietro l’etichetta religiosa, avevano lo scopo di fungere da associazioni di categoria e di mutua assistenza, antenate degli attuali sindacati.

Più ancora che nelle altre Raccolte, nella Decima troviamo norme molto “tecniche”, che scendono in dettagli per noi difficilmente comprensibili.

4.2.12 Undicesima e Dodicesima raccolta

L’undicesima Raccolta (*Colacio undecima: De notariis et stimatoribus et eorum solutionibus*) è composta da 24 articoli che parlano di notai, estimatori, procuratori e dei loro compensi. L’articolo 22 vieta di far stimare una casa o un tetto separatamente dal suolo su cui sorge. La proprietà della casa è quindi considerata inseparabile da quella del terreno su cui è costruita (a differenza dei tempi attuali, non è quindi previsto un diritto di superficie).

L’ultimo articolo della Raccolta, il 24, vieta il prestito ad usura e fissa un tasso massimo di interesse mensile di tre denari per ogni lira (corrispondenti a 3 soldi all’anno e cioè al 15%). La regola vale nei confronti di persone di Valgrana.

La dodicesima raccolta (*Collatio duodecima: De aliis extraordinariis*) è composta da 25 articoli dedicati a vari argomenti. Il titolo ci fa capire che si tratta di norme “straordinarie”, probabilmente aggiunte in un secondo tempo per completare questioni già trattate o per colmare vuoti legislativi su argomenti specifici. Per questo, troviamo accostate tematiche molto diverse, alcune di carattere generale, altre su argomenti quasi banali di vita quotidiana.

Rifiuti e servizi igienici

L’articolo 4 proibisce la costruzione di gabinetti in prossimità delle vie pubbliche⁹⁷. Il testo è lungo e dettagliato e prescrive anche di togliere (*aufferre et destruere*) i servizi igienici (*privatam seu latrinam*) già eventualmente costruiti. Lo scopo della norma è di salvaguardare l’igiene e il decoro e di evitare che le strade siano imbrattate. Prevede anche che i luoghi contaminati siano puliti a spese dei proprietari e disinfettati con “*bona calce*”.

Sullo stesso argomento anche l’articolo 5 che vieta di gettare per strada rifiuti, deiezioni, letame o altre immondizie (*turpitudinem*)⁹⁸. La multa è di tre soldi e il castellano è tenuto a far portare via i rifiuti dalla stessa persona che li ha prodotti e depositati per strada. La regola vale anche nei confronti dei calzolari, a cui è vietato mettere pelli o cuoio a conciare nelle vie pubbliche del concentrico (*ponentes ruscacium affayti in viis publicis burgi*

⁹⁷ Collatio duodecima, articolo 4: De privatis seu cloacis non fiendis iuxta vias publicas

⁹⁸ Collatio duodecima, articolo 5: De non prohicendo aliquid turpe in viis publicis

Valgrane). Di fatto, la norma obbligava questa reietta categoria professionale ad abitare fuori dal paese, escludendola dalla civile convivenza.

Libro della Confratria

L'articolo 6 prescrive ai sindaci del comune e a quelli della libertà (*sindici comunis et syndici libertatis*) di far fare ai priori della confratria un libro (*unum librum expensarum confratriarum*) in cui siano annotati tutti i beni, i possessi e gli affitti e in cui si tenga conto di tutte le entrate e uscite (*omnes res et bona, possessiones et ficta...et etiam debita et credita*).

Gli stessi priori della Confratria sono obbligati ogni sei mesi a rendere conto ai sindaci di spese e incassi e i sindaci dovranno riferire in consiglio una volta all'anno.

I priori dovranno anche intervenire nel caso qualcuno abbia promesso di fare una donazione o un legato alla confratria senza poi concretizzare l'atto, rivolgendosi al castellano che procederà immediatamente e senza formalità (*sine oblatione libelli et sine dillatione*). Si dovrà credere in tal caso alla parola dei priori, salvo prova contraria, che dovrà essere prodotta nel breve tempo di tre giorni. Se entro quel termine non sarà presentata prova valida i ricorrenti saranno multati di tre soldi, senza possibilità di grazia. L'articolo è molto interessante, data la grande importanza delle Confratrie nei secoli precedenti la loro forzata trasformazione in Congregazioni di Carità, operata dai Savoia a inizio 1700. Il testo prova che erano organizzazioni più laiche che religiose, con un certo grado di controllo da parte del consiglio della Comunità, pur nella notevole autonomia che le ha sempre caratterizzate. Prova anche l'esistenza di una contabilità con relativo libro, andato perduto nel tempo. È infatti quasi impossibile trovare documentazione scritta delle Confratrie, che conosciamo solo attraverso testi che ne parlano "dal di fuori", come questo.

Osterie, campana della notte e gioco d'azzardo

L'articolo 7 proibisce di soffermarsi nelle osterie dopo il suono della campana della notte, sotto pena di tre soldi di multa.⁹⁹ La medesima ammenda dovrà essere pagata dall'oste (*tabernarius vel tabernaria*) a meno che il cliente non sia un ospite, a cui è lecito "mangiare, bere e stare". Tre soldi di multa anche per gli osti sorpresi a vendere vino a estranei dopo il suono della campana che decreta ufficialmente l'inizio della notte.

La proibizione valeva per gli avventori che non pernottavano nel locale, che aveva quindi anche la funzione di locanda.

Molto più severe le ammende per i giocatori d'azzardo sorpresi dopo la campana della notte e fino al sorgere del sole, che dovranno pagare 60 soldi, oltre alla confisca dei "taxillos" (letteralmente tessere, cioè carte o dadi) e del denaro. Stessa forte multa al proprietario della casa in cui si trovavano i giocatori, purché a conoscenza del fatto (*sciente*). Le multe sono ridotte a venti soldi per l'infrazione commessa durante il giorno. Se il giocatore o il proprietario non avrà di che pagare sarà posto in catene.

Una frase fa capire, però, che il gioco d'azzardo era permesso se fatto secondo le regole stabilite e dopo aver pagato il dovuto: "Queste norme sono valide se non è stata assegnata la gabella del gioco". Dal testo pare quindi che si appaltasse la gabella (*vendita gabella*) e dunque la possibilità di giocare senza incorrere in sanzioni. Le forti multe erano

⁹⁹ Collatio duodecima, articolo 7: De non stando in taberna post sonum campane noctis

perciò motivate non tanto dall'esigenza morale di impedire il gioco d'azzardo, quanto da quella più concreta di proteggerne il monopolio e i relativi incassi. Era possibile, invece, giocare liberamente “*ad omnes tabullas*” con l'eccezione di due giochi specifici “*raffam et derrochetum*”¹⁰⁰.

Franchigie, libertà e danni

L'articolo 9 punisce con severità chi opera contro alle franchigie e libertà degli abitanti di Valgrana e alle buone consuetudini. Il colpevole, oltre alla multa, sarà privato di ogni privilegio e incarico. Chi avrà procurato un danno al comune dovrà risarcirlo in misura doppia e i suoi beni non solo non saranno tutelati, ma si potranno rovinare o saccheggiare senza incorrere in sanzioni (*sint vasta et indeffensa*).

Lo stesso metodo spiccio usato come deterrente per gli evasori fiscali è qui applicato a chi opera contro gli interessi della comunità.

Pane e lupi

Immediatamente dopo aver parlato nell'articolo 9 di argomenti importanti e alti (libertà, franchigie e privilegi) si torna al quotidiano con l'articolo 10 che impone a chi va a comprare il pane di prendere la pagnotta che ha toccato¹⁰¹. Una elementare norma igienica, con relativa multa di quattro denari vianensi e obbligo ai panettieri di denunciare al castellano i contravventori.

L'ultima frase stabilisce il divieto alle panettiere di chiamare ad alta voce i clienti (*vocare volentes emere panem ut emat suo*) per sottrarli alla concorrenza. Una sorta di proibizione, quindi, di farsi pubblicità, punita con la multa di sei denari astensi. Il testo conferma la funzione pubblica di artigiani e commercianti, il cui compito era di svolgere un servizio utile per la comunità e non di arricchirsi in modo allora ritenuto illecito.

Il brevissimo articolo 11 stabilisce un premio di cinque soldi per chiunque catturi un lupo di età maggiore di un anno. Il testo specifica che la cifra è pagata per ogni lupo, quindi in caso di abbattimenti multipli viene moltiplicata. Il verbo usato è “*capere*” che letteralmente significa catturare, probabilmente col significato di uccidere. .

Incendi e secchi

L'articolo 12 impone di accorrere in caso di incendi “portando acqua”¹⁰². Nel caso di qualsiasi incendio “*in loco Valgrane, quod Deus advertat*” (che Dio non voglia) donne e manovali sono tenuti a portare acqua e cercare di fare il possibile per spegnere le fiamme. E se qualcuno avrà perso nell'incendio il proprio secchio (*alique situle vel aliqui ciberi*) gliene sarà comprato un altro a spese del comune, dietro giuramento da parte del danneggiato. E tutte le persone di Valgrana, sia i manovali che gli altri sono tenute ad accorrere quando vedono un incendio o sentono le “*criida*”, l'annuncio pubblico. Chi non lo farà sarà multato di tre soldi.

¹⁰⁰ Il nome del primo, “a raffa” è rimasto nel linguaggio comune. Fra i molti significati di “tabula” nel Glossario del Du Cange vi è anche quello di “gioco” (*tabularum ludus*). Non è facile capire di che gioco si tratti, se di dadi, di carte o di bocce.

¹⁰¹ Collatio duodecima, articolo 10: Quod ementes panem teneantur capere illum quam maneaverint

¹⁰² Collatio duodecima, articolo 12: De aqua ad incendia portanda et situllis emendandis

Tutela assoluta degli scolari

Molto interessante è l'articolo 13 che stabilisce che “tutti gli scolari che vengono a scuola a Valgrana, da qualsiasi posto vengano, siano e debbano essere pienamente tutelati sia nella persona che nelle cose” (*in persone et rebus plenissime affidati*) a cominciare da otto giorni prima dell'inizio delle lezioni e fino a otto giorni dopo la fine. E questa norma vale nonostante qualsiasi avvenimento esteriore, comprese le guerre e le rappresaglie.

Come già in precedenza, a un articolo di carattere generale e di vasta apertura, seguono due norme molto pratiche: il divieto per bovani e garzoni di passare per le strade di Valgrana sopra il carro, se non in occasione di lutti, e l'ordine di portare la falce da fieno con la punta rivolta in alto. Non è facile capire le ragioni di queste strani imposizioni. La prima può essere dettata da ragioni di sicurezza, oppure nascondere motivazioni classiste, per cui sul carro poteva star seduto solo il padrone, mentre garzoni e servi dovevano andare a piedi.

Portare la falce con la punta rivolta in alto pare a prima vista meno sicuro della posizione contraria, eppure il motivo è proprio quello di “non nuocere ad altri”.

I tre articoli che seguono¹⁰³ riprendono l'argomento delle prostitute e dei ribaldi, già definiti nella Terza raccolta, di diritto penale e aggiungono la categoria delle ruffiane. Tutti questi soggetti non possono abitare a Valgrana né permanere in paese dopo il tramonto del sole né prima dell'alba. I sostantivi “prostituta, ruffiana e ribaldo” sono accompagnati dall'aggettivo “pubblico” e sono definiti tali dal parere unanime di almeno tre vicini.

Dubbi, oscurità, dissenso, errori formali

Due articoli diversi, il 20 e 21, ma con il comune denominatore della preoccupazione di non lasciare zone d'ombra nella legislazione e nella sua interpretazione.

Il primo riguarda problemi di carattere urbanistico¹⁰⁴, sorti magari proprio in seguito all'approvazione degli Statuti con relative norme sulla viabilità, gli spazi comuni, i passaggi, l'obbligo di demolizione di costruzioni ingombranti. Il testo specifica che in caso “di dubbio, oscurità o dissenso” a riguardo degli accessi alle singole proprietà (*occasione exitus vel introitus*) o delle vie, delle mura di cinta e delle costruzioni gli interessati debbano “concordare, definire e riparare” mediante il castellano e due “*bonos et legales homines*”, (due uomini saggi ed esperti di legge) scelti da entrambe le parti.

Il parere dato dai due eletti e dal castellano sarà vincolante e varrà per sempre come norma di legge (*valeat et teneat et perpetuo observetur*).

Ancora più interessante e attuale l'articolo seguente che prescrive che sia chiarito ogni dubbio sorto in merito all'interpretazione dei Capitoli.¹⁰⁵

Il testo merita un'analisi dettagliata, perché è significativo del grado di “democrazia” raggiunto già nel XV secolo dai nostri comuni. “Inoltre si stabilisce che, se vi sia qualche

¹⁰³ Collatio duodecima, articolo 17: De non hospitando meretrices ribaldas; articolo 18: Quod publice meretrices non morentur in burgo Valgrane nec rufiane; articolo 19: Quod meretrices et rufinaes non veniant post solis occasum intra muros

¹⁰⁴ Collatio duodecima, articolo 20: De questionibus ortis occaxione muri seu parieti vel exitu vie

¹⁰⁵ Collatio duodecima, articolo 21: De dubiis et obscuritatibus capitulorum per capitulatores emendandis

errore formale (*incongrua latinitas*), vizio, difetto ortografico (*deffectus silabe*) o dubbio di qualsiasi tipo” in qualche norma questo possa essere “emendato, corretto e interpretato” dagli incaricati (*capitulatores* o notai).

Il compito di chiarire i testi legislativi è quindi dei loro stessi estensori, mentre i cittadini hanno diritto a usufruire di norme chiare, comprensibili e di veder risolti tutti i possibili dubbi interpretativi.

Nuovo brusco passaggio dal generale al particolare e dal teorico al pratico per l'articolo seguente che vieta di portare fuori dal territorio comunale vino confezionato prodotto in Valgrana (norma speculare a quella che ne vietava l'importazione). La gente di Valgrana deve quindi bersi il vino locale e non può né comprarlo né venderlo fuori comune.

L'ultimo articolo dell'ultima raccolta, il venticinquesimo, stabilisce una sorta di diritto di prelazione a favore delle persone di Valgrana riguardo ai beni situati entro i confini comunali venduti a estranei. Vicini e coerenti hanno sei anni di tempo per far valere il loro diritto e acquistare il bene alle medesime condizioni della compravendita precedente, termine prolungato a dieci anni per i parenti fino al quarto grado. La norma riflette lo spirito “campanilista” tipico dell'epoca e il desiderio di non cedere a “forestieri” pezzi del proprio territorio.

Bibliografia

Gli Statuti del Comune di Valgrana (1431) a cura di Pier Paolo Giorsetti, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, e Comune di Valgrana, Cuneo 2004

Gli Statuti della Val Maira superiore (1396-1441 a cura di Giuseppe Gullino, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2008

Apricò Annunziata, Glossario di latino medioevale, Tesi di laurea Università di Torino, anno accademico 1967-68, conservata nella biblioteca civica di Cuneo

Du Cange et all. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort, L. Favre 1883-87 (Glossario di latino medioevale in latino classico, pubblicato nel 1678 da Charles du Fresne sieur du Cange nel 1678 e modificato più volte in seguito, in particolare da Pierre Carpentier nel 1766 e da Léopold Favre nel 1883-7, a cui si deve l'edizione definitiva in 10 tomi disponibile in rete.

Renato Rinaudo, Glossario di latino medioevale da Statuti comunali editi e inediti del Saluzzese, tesi di laurea in Filologia romanza, Università di Torino, anno accademico 1973-74 (Statuti di Manta 1478, Monasterolo 1481, Cavallerleone 1439)

Leone Fontana, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, Fratelli Bocca, Torino 1907, 3 volumi

Paola Casana, *Gli Statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda (Codex Statutorum loci Vernanti (1554))*, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Fonti IV, Cuneo, 2000

Enrico Genta, *Statuti e Bandi di Limone Piemonte*, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 1992

Diego Deidda, *Preminenza e controllo dell'attività di allevamento nelle Alpi sud-occidentali tra XIII e XVI secolo*, Draios

Rinaldo Comba, Franco Panero, *Aziende agrarie nel Medioevo (secoli IX-XV)*, Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2000

“Relazione che il Conte di Brandizzo fa di ogni città e terra della Provincia di Cuneo”, scritta in copia unica dall'autore e conservata alla Biblioteca Reale di Torino, contenuta in: “*La Provincia di Cuneo alla metà del secolo XVIII*” a cura di Giuseppe Griseri e Angelberga Rollero Ferreri, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo 2012, nella parte iniziale sull'alta valle Stura.

Sac. Dott. Maurizio Ristorto, *Valle Grana nei secoli*, Tip. Lit. Ghibauda, Cuneo 1977